



Comune di Bagnoli di Sopra

Provincia di Padova

**Variante parziale al P.R.G. ai sensi dell'art. 50, comma 3, L.R. 61/1985 e
dell'art. 48 della L.R. 11/2004 per la zona "ex basi militari"**

Verifica di assoggettabilità alla VAS, art. 12 D.Lgs. 152/2006

Rapporto ambientale preliminare

Valutatore:

Arch. Lino De Battisti

Via Roma, n. 27

35044 - Montagnana (PD)

Tel.: 329.2998838

Pec: lino.de.battisti@pec.it

Gennaio 2019

1	PREMESSA.....	4
1.1	NATURA E FINALITÀ DEL DOCUMENTO.....	4
1.2	RIFERIMENTI NORMATIVI.....	5
2	SCHEMA METODOLOGICO PROCEDURALE	8
2.1	LE FASI DEL PROCESSO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA V.A.S.	8
2.2	SOGGETTI INTERESSATI	8
2.3	CONTENUTI DEL RAPPORTO PRELIMINARE.....	9
3	INQUADRAMENTO TERRITORIALE	10
3.1	GLI AMBITI TERRITORIALI OGGETTO DI VARIANTE AL P.R.G.	10
4	DESCRIZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA.....	12
4.1	FINALITÀ DELLA VARIANTE AL P.R.G.	12
4.2	CONTENUTI DELLA VARIANTE	12
5	VERIFICA DI COERENZA CON LA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA	17
5.1	COERENZA CON IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO REGIONALE	17
5.2	COERENZA CON IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI PADOVA ...	23
5.3	COERENZA CON IL P.A.T.I. DEL CONSELAVANO.....	28
5.4	COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE DI SETTORE.....	33
6	ANALISI ED EFFETTI DEL PIANO SULLE COMPONENTI AMBIENTALI	35
6.1	ARIA	35
6.2	ACQUA.....	38
6.3	SUOLO E SOTTOSUOLO.....	41
6.4	PAESAGGIO E BIODIVERSITÀ	42
6.5	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE.....	46
6.6	INQUINAMENTO ACUSTICO	47
6.7	INQUINAMENTO LUMINOSO.....	49
6.8	QUADRO DI SINTESI DELLE ATTENZIONI AMBIENTALI RILEVANTI EMERSE	51
7	CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.....	52

1 PREMESSA

1.1 NATURA E FINALITÀ DEL DOCUMENTO

Il Comune di Bagnoli di Sopra (PD) è dotato di Piano Regolatore approvato con delibera della Giunta Provinciale n° 24 del 24/02/2011. Successivamente a tale provvedimento il Comune ha approvato successive varianti al P.R.G., mentre è tuttora in fase di approvazione il P.A.T. (Piano di Assetto del Territorio) ai sensi della L.R. 11/2004 e ss.mm.ii.

A seguito dell'acquisizione, a titolo non oneroso, da parte del Comune di Bagnoli di Sopra dei compendi immobiliari "Ex sede della base missilistica e zona lancio dell'Aeronautica Militare" di proprietà del Demanio ed ubicate a San Siro e Prejon in via G. Galilei, l'Amministrazione, con Delibera di Giunta Comunale n. 43 del 19/06/2017, ha ritenuto di dare corso ad una variante urbanistica per la trasformazione delle suddette aree da "zone vincolata ad attrezzature e servitù militari" a zone "F" a servizi.

Per dare corso a tali nuove previsioni urbanistiche, è necessaria la redazione di una specifica Variante parziale al P.R.G. ai sensi dell'art. 48 della L.R. n. 11/2004, la quale richiede (ai sensi della normativa in materia di VAS) l'attivazione di una procedura di "screening ambientale", che permetta di evidenziare l'eventuale introduzione di effetti negativi e criticità per l'ambiente circostante.

In particolare, la procedura adottata, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 4/2008 e dal successivo D.Lgs. n. 128/2010), richiede la redazione di un Rapporto preliminare, in riferimento ai criteri dell'Allegato II della Direttiva 2001/42/CE, di cui all'articolo 3, attraverso il quale verificare il grado di integrazione dei riferimenti di sostenibilità ambientale all'interno delle scelte previste dalla proposta di Variante al P.R.G., individuando quali possano essere gli effetti potenzialmente attesi sulle componenti ambientali interferenti.

La Variante parziale al P.R.G. in esame è stata adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 12/12/2018.

Il presente documento conoscitivo e valutativo si configura, pertanto, come strumento tecnico a supporto dell'Autorità procedente e dell'Autorità competente per la VAS, chiamate a decidere qual esito procedurale assegnare alla Variante parziale al P.R.G., ovvero: esclusione dalla VAS o avvio del complessivo processo di VAS relativo.

1.2 RIFERIMENTI NORMATIVI

Si riportano di seguito i riferimenti normativi in materia di VAS, specifici per quanto concerne la Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica di piani, programmi e relative varianti, nonché per il caso in oggetto.

NORMATIVA EUROPEA

La normativa sulla valutazione ambientale strategica ha come riferimento principale la Direttiva 2001/42/CE.

L'obiettivo generale della Direttiva è quello di «... *garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, ... assicurando che ... venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente*» (art 1).

Articolo 3 (Ambito di d'applicazione)

2. Fatto salvo il paragrafo 3, viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi:

a) che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE;

b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE.

3. Per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, la valutazione ambientale è necessaria solo se gli Stati membri determinano che essi possono avere effetti significativi sull'ambiente.

4. Gli Stati membri determinano se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente.

5. Gli Stati membri determinano se i piani o i programmi di cui ai paragrafi 3 e 4 possono avere effetti significativi sull'ambiente attraverso l'esame caso per caso o specificando i tipi di piani e di programmi o combinando le due impostazioni. A tale scopo gli Stati membri tengono comunque conto dei pertinenti criteri di cui all'allegato II, al fine di garantire che i piani e i programmi con probabili effetti significativi sull'ambiente rientrino nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

6. Nell'esame dei singoli casi e nella specificazione dei tipi di piani e di programmi di cui al paragrafo 5, devono essere consultate le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 3. (ovvero: art. 6, comma 3: «*Gli Stati membri designano le autorità che devono essere consultate e che, per le loro specifiche*

competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti sull'ambiente dovuti all'applicazione dei piani e dei programmi»).

NORMATIVA NAZIONALE

A livello nazionale si è di fatto provveduto a recepire formalmente la Direttiva Europea solo il 1 agosto 2007, con l'entrata in vigore della Parte II del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale». I contenuti della parte seconda del decreto, riguardante le «Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)» sono stati integrati e modificati con il successivo D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4 «Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale». Il 26 agosto 2010 è entrato in vigore il nuovo testo integrato e modificato del decreto nazionale: D.lgs 29 giugno 2010, n. 128 «Modifiche ed integrazioni al D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale», a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (10G0147) (GU n. 186 del 11-8-2010 - Suppl. Ordinario n.184).

Articolo 6 (Oggetto della disciplina)

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

- a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;
- b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente.

Articolo 12 (Verifica di assoggettabilità)

1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, comma 3 e 3-bis, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto.
2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.
3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.
4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.
5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico [...]

NORMATIVA REGIONALE

A livello regionale, in Veneto la Valutazione Ambientale Strategica è stata introdotta **dall'articolo 4 dalla L.R. 11/2004** e ed dalla **DGRV 791/2009** "Adeguamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica a seguito della modifica alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cd. "Codice Ambiente", apportata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. Indicazioni metodologiche e procedurali" e l'allegato F - Procedure per la verifica di assoggettabilità a VAS, definisce la procedura di Verifica di Assoggettabilità.

Con la **D.G.R.V. n. 1717/2013** sono state successivamente individuate le Linee di indirizzo applicative a seguito della Sentenza n. 58/2013 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 40, comma 1, della legge della Regione Veneto n.13/2012.

2 SCHEMA METODOLOGICO PROCEDURALE

2.1 LE FASI DEL PROCESSO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA V.A.S.

Il proponente o l'autorità procedente trasmettono alla **Commissione Regionale VAS** il Rapporto Ambientale Preliminare e l'elenco delle autorità competenti in materia ambientale.

La Commissione Regionale VAS con riferimento alle autorità ambientali, approva o modifica l'elenco, e successivamente invia il rapporto alle autorità ambientali individuate per l'ottenimento dei pareri che deve pervenire entro 30 giorni dalla data di trasmissione all'ente.

Entro **90 giorni** dal ricevimento del Rapporto Ambientale Preliminare la Commissione Regionale VAS, sentita l'autorità procedente e tenuto conto dei pareri pervenuti emette il provvedimento finale motivato di assoggettabilità o esclusione della valutazione VAS, con le eventuali prescrizioni ed indicazioni di cui l'autorità procedente dovrà tener conto nella successiva fase di adozione e/o approvazione definitiva del piano.

La Commissione Regionale VAS provvede alla pubblicazione sul BUR e sul proprio sito web del provvedimento finale di verifica di assoggettabilità.

2.2 SOGGETTI INTERESSATI

L'informazione e la consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale, degli enti territorialmente interessati e del pubblico interessato, sono aspetti rilevanti e indispensabili del procedimento di VAS, al fine anche di perseguire obiettivi di qualità nella pianificazione.

La comunicazione e l'informazione caratterizzano il processo decisionale partecipato volto a informare i soggetti, anche non istituzionali, interessati alla decisione per consentirne l'espressione dei diversi punti di vista.

Di seguito l'elenco delle autorità competenti in materia ambientale che possano essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti alle previsioni della Variante parziale al P.R.G.:

- Amministrazione Provinciale di Padova;
- Ufficio Regionale del Genio Civile;
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le provincie di Belluno, Padova e Treviso;
- Autorità di Bacino;
- Arpav;
- U.L.S.S.;
- Consorzio di Bonifica;
- Protezione Civile Regionale;
- Vigili del Fuoco;

2.3 CONTENUTI DEL RAPPORTO PRELIMINARE

Il presente Rapporto Ambientale Preliminare contiene le informazioni ed i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute umana e sul patrimonio culturale e paesaggistico, facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva 2001/42/CE, dell'allegato I del D.Lgs 152/2006 e dell'allegato F della DGRV 791/2009.

Il documento ha la seguente struttura:

- caratteristiche del piano ed in particolare: ubicazione, natura, dimensioni e condizioni operative;
- coerenza del piano con gli strumenti di pianificazione e programmazione sovraordinati;
- lo stato ambientale dell'area di analisi: intesa come descrizione delle principali componenti ambientali;
- caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:
 - a) probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;
 - b) carattere cumulativo degli effetti;
 - c) rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);
 - d) entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
 - e) valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite; dell'utilizzo intensivo del suolo.
- indicazioni e condizioni per l'esclusione dalla procedura VAS;

Il rapporto preliminare, così come redatto costituisce l'elaborato unico della Verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS.

3 INQUADRAMENTO TERRITORIALE

3.1 GLI AMBITI TERRITORIALI OGGETTO DI VARIANTE AL P.R.G.

Le aree oggetto della Variante parziale al P.R.G. sono ubicate nel Comune di Bagnoli di Sopra in località San Siro e Prejon, in via G.Galilei.



Inquadramento territoriale delle aree oggetto di Variante

Le aree oggetto di variante, entrambe ubicate lungo via G. Galilei, presentano una superficie pari a mq. 37.400 per l'area denominata "ex base missilistica" e mq. 150.600 per l'area denominata "ex zona di lancio".

Oggetto di variante è anche l'area attualmente agricola posta tra le due zone.

Comune di Bagnoli di Sopra– Provincia di Padova
Variante parziale al P.R.G. ai sensi dell'art. 50, comma 3, L.R. 61/1985
e dell'art. 48 della L.R. 11/2004 per la zona "ex basi militari"
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA V.A.S., art. 12 D.Lgs. n. 152/2006



Vista aerea dell'area "ex base missilistica" oggetto di Variante



Vista aerea dell'area "ex zona di lancio" oggetto di Variante

4 DESCRIZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA

4.1 FINALITÀ DELLA VARIANTE AL P.R.G.

A seguito dell'acquisizione, a titolo non oneroso, da parte del Comune di Bagnoli di Sopra dei compendi immobiliari "Ex sede della base missilistica e zona lancio dell'Aeronautica Militare" di proprietà del Demanio ed ubicate a San Siro e Prejon in via G. Galilei, l'Amministrazione, con Delibera di Giunta Comunale n. 43 del 19/06/2017, ha ritenuto di dare corso ad una variante urbanistica per la trasformazione delle suddette aree da "zone vincolata ad attrezzature e servitù militari" a zone "F" a servizi.

Gli obiettivi della Variante al P.R.G. sono pertanto di seguito sintetizzabili in:

- Conversione e riutilizzo di aree militari dismesse;
- Creazione di nuove aree per servizi di interesse collettivo ed attrezzate a parco e sport ;

4.2 CONTENUTI DELLA VARIANTE

La presente variante al PRG, redatta ai sensi dell'art. 48 comma 1 della L.R. 11/2004, ha ad oggetto:

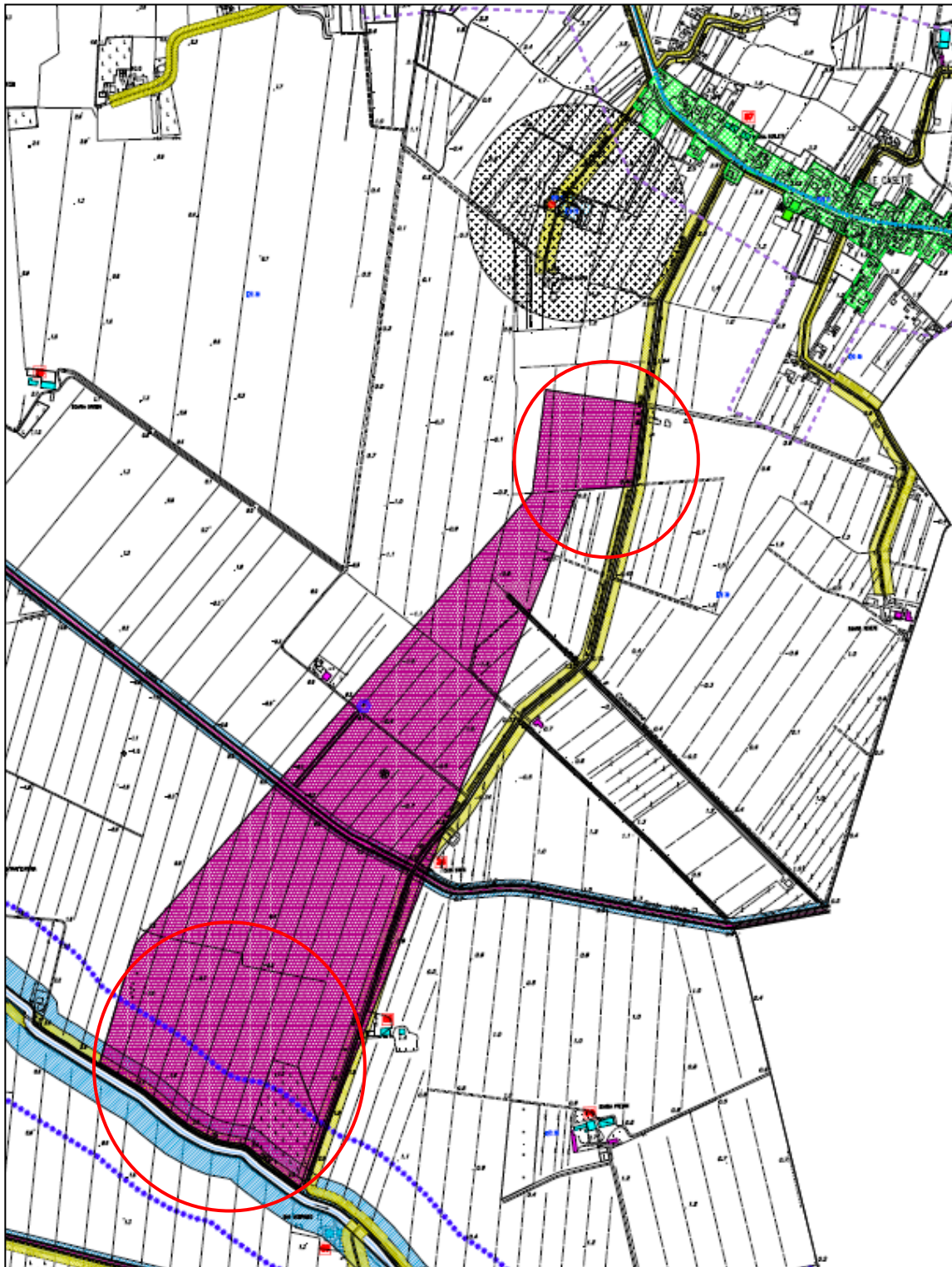
- L'eliminazione del "vincolo ad attrezzature a servitù militari" insistente sulle aree ex sede della base missilistica e zona lancio e nella zona agricola compresa tra le due;
- La trasformazione dell'area "ex sede base missilistica" di proprietà comunale, della superficie di circa mq. 37.400, in zona a "servizi di interesse comune" F2/14;
- La trasformazione dell'area "ex zona lancio" di proprietà comunale, della superficie di circa mq. 150.600, in "aree attrezzate a parco, gioco e sport" F3/31.

Per entrambe le due nuove zone a servizi è stato previsto, nelle Norme Tecniche di Attuazione, che in caso di progetti e/o interventi di estensione pari o superiore a 0,10 Ha che comportino la modifica del regime idraulico della zona, dovrà essere redatta la Valutazione di Compatibilità Idraulica ai sensi della DGRV 2948/2009.

Per quanto concerne la verifica delle dotazioni a standard, le nuove zone F2 - interesse comune- e F3 - area a parco gioco e sport- concorrono ad aumentare il bilancio, già positivo, sia delle aree a servizi di interesse comune che delle aree a parco, gioco e sport previste dal vigente Piano Regolatore, come si evince dalle tabella delle aree a servizi allegate.

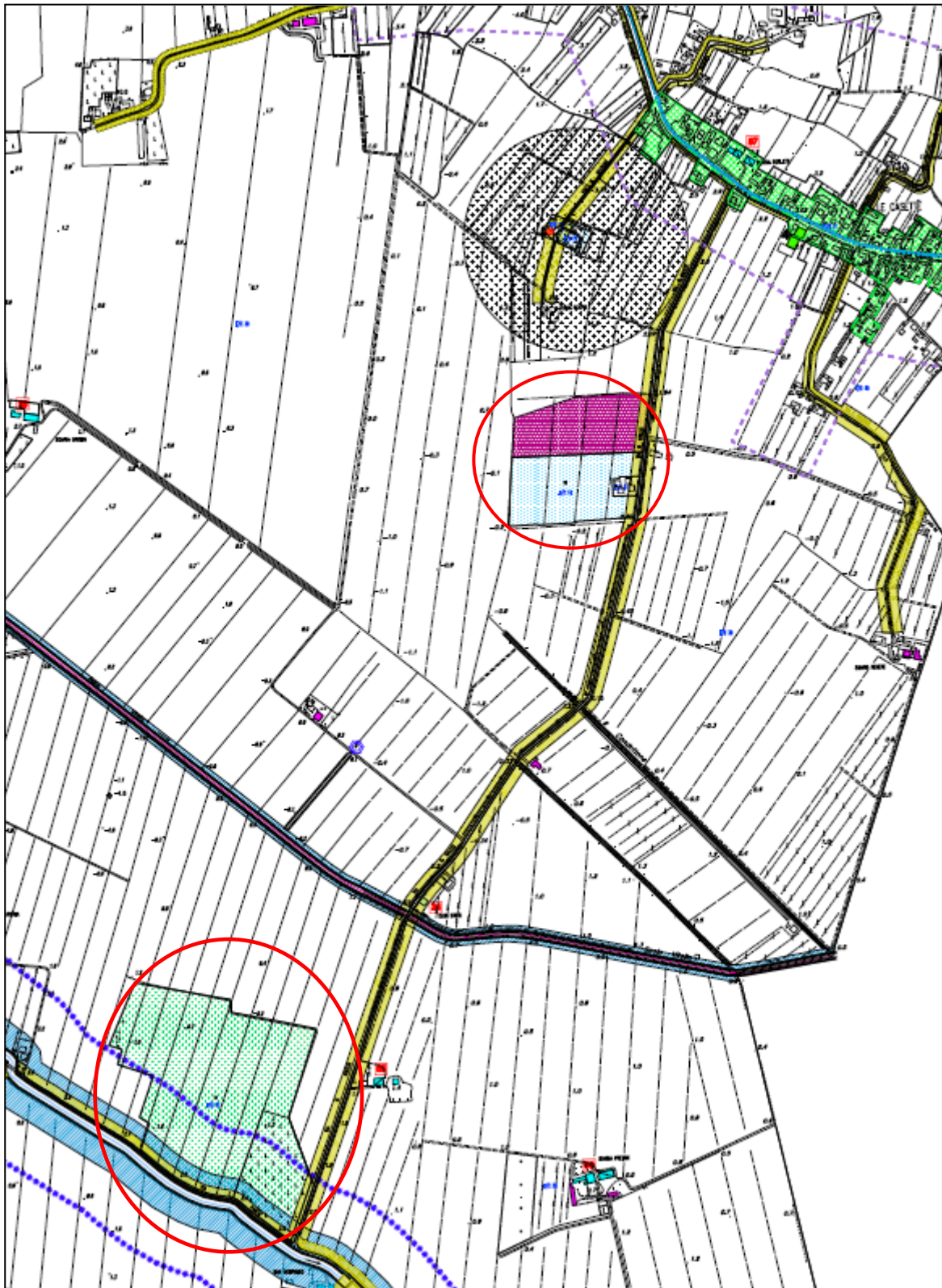
Di seguito si riportano gli stralci relativi alle modifiche cartografiche apportate al P.R.G. vigente oltre agli stralci degli articoli di variante di riferimento.

Comune di Bagnoli di Sopra– Provincia di Padova
Variante parziale al P.R.G. ai sensi dell'art. 50, comma 3, L.R. 61/1985
e dell'art. 48 della L.R. 11/2004 per la zona "ex basi militari"
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA V.A.S., art. 12 D.Lgs. n. 152/2006



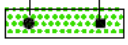
*Estratto del vigente P.R.G. di Bagnoli di Sopra con l'individuazione della zonizzazione attuale
"Zone vincolate ad attrezzature e servitù militari"*

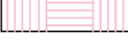
Comune di Bagnoli di Sopra– Provincia di Padova
Variante parziale al P.R.G. ai sensi dell'art. 50, comma 3, L.R. 61/1985
e dell'art. 48 della L.R. 11/2004 per la zona "ex basi militari"
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA V.A.S., art. 12 D.Lgs. n. 152/2006



Estratto del P.R.G. di Variante di Bagnoli di Sopra con l'individuazione della nuova zonizzazione per l'area "ex base missilistica" (ora ZTO F2/14 – Aree per attrezzature di interesse comune) ed "ex zona di lancio" (ora ZTO F3/31 – Aree attrezzate a parco, gioco e sport).

Comune di Bagnoli di Sopra– Provincia di Padova
 Variante parziale al P.R.G. ai sensi dell'art. 50, comma 3, L.R. 61/1985
 e dell'art. 48 della L.R. 11/2004 per la zona "ex basi militari"
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA V.A.S., art. 12 D.Lgs. n. 152/2006

ZONE DI INTERESSE COMUNE		
ZONE PER SERVIZI ARTT. 25–26 L.R. 61/85		ART. 17
	ESISTENTE DI PROGETTO AREE PER L'ISTRUZIONE	ART. 18
	AREE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE	ART. 19
	AREE ATTREZZATE A PARCO, GIOCO E SPORT	ART. 20
	ESISTENTE DI PROGETTO AREE PER PARCHEGGI	ART. 21
	STANDARDS PRIMARI PER LA RESIDENZA DA PREVEDERE IN SEDE DI STRUMENTO ATTUATIVO	ART. 22
	SERVIZI CONNESSI ALL' AVIOSUPERFICIE	ART. 19 bis

AREE PER ATTREZZATURE SPECIALI		
	IMPIANTI RADIO BASE PER TELECOMUNICAZIONI E TELEFONIA MOBILE	ART. 26
	AREA PER STAZIONE DI RIFORNIMENTO E SERVIZIO	ART. 27
	CENTRALE TELEFONICA	ART. 28
	INFRASTRUTTURA TECNICA	ART. 29
	ZONE VINCOLATE AD ATTREZZATURE E SERVITU' MILITARI	ART. 30

Estratto dalla legenda del P.R.G. di Bagnoli di Sopra

Di seguito si riportano gli estratti dalle Norme Tecniche di Variante:

Art. 19 - Aree per attrezzature di interesse comune

In tali zone sono ammessi gli edifici pubblici o di pubblico interesse come municipi, chiese, mercati, centri sociali.

La realizzazione delle opere ammesse in tali zone deve formare oggetto di particolare studio per essere elemento qualificante del tessuto urbano, curando la progettazione anche dei collegamenti pedonali e l'ubicazione dei parcheggi.

Sono ammesse le abitazioni per il personale di custodia per un max di mc. 500. Nelle nuove costruzioni si applicano i seguenti indici e parametri:

- a)** indice di utilizzazione fondiaria: $Uf^* = 0.60 \text{ mq./mq.}$;
- b)** altezza massima: $H = 10.50$;
- c)** parcheggi: $\frac{1}{2} \text{ mq./mq. superficie utile}$;
- d)** distanza dai confini: minimo ml. 5.00;
- e)** distanza dalle strade: DPR 26/04/93 n° 147.

Uf^ = La massima superficie utile costruibile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria.*

Nell'area F2-14 a San Siro, ex "Zona vincolata ad attrezzature e servitù militari" qualsiasi progetto o intervento di estensione pari o superiore a 0,10 Ha che preveda modifiche o trasformazioni dell'attuale regime idraulico dovrà essere assoggettato a Valutazione di Compatibilità Idraulica ai sensi della DGRV 2948 del 06/10/2009 ed acquisire il parere favorevole dell'Unità Complessa del Genio Civile Regionale competente per territorio, sentito il Consorzio di Bonifica.

Art. 20 – Aree attrezzate a parco, gioco e sport

Zone per spazi pubblici attrezzati per il gioco, lo sport.

In tali zone è consentita la costruzione di attrezzature per lo svago, il riposo, la vita all'aria aperta, le attività associative e culturali, come campi da gioco, campi sportivi, palestre, piscine, teatri all'aperto ecc..

In tali zone il Piano si attua per intervento diretto, applicando i seguenti indici:

a) *indice di utilizzazione fondiaria (comprendente gli impianti coperti):*

$U_f^ = 0.30 \text{ mq.}/\text{mq.}$*

b) *la quantità dei parcheggi sarà definita in fase di progettazione.*

Gli impianti ed attrezzature da installare in tali zone possono essere realizzati e gestiti da privati, mediante opportune convenzioni da stipulare con l'Amministrazione Comunale.

U_f^ = La massima superficie utile costruibile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria.*

Nell'area F3-31 a Prejon, ex "Zona vincolata ad attrezzature e servitù militari" qualsiasi progetto o intervento di estensione pari o superiore a 0,10 Ha che preveda modifiche o trasformazioni dell'attuale regime idraulico dovrà essere assoggettato a Valutazione di Compatibilità Idraulica ai sensi della DGRV 2948 del 06/10/2009 ed acquisire il parere favorevole dell'Unità Complessa del Genio Civile Regionale competente per territorio, sentito il Consorzio di Bonifica.

5 VERIFICA DI COERENZA CON LA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

L'insieme dei piani e programmi che incidono sul contesto territoriale nel quale si inserisce l'intervento costituiscono il quadro pianificatorio e programmatico di riferimento della proposta di Variante in analisi.

L'esame della natura della Variante al P.R.G. e della sua collocazione in tale sistema è finalizzata a stabilirne la rilevanza e la sua correlazione relativa.

Si procede, pertanto, all'analisi dei piani e programmi sovraordinati definiti per il governo del territorio e per le politiche di settore, al fine di individuarne specifici indirizzi di sostenibilità (ed eventuali condizionamenti) da portare all'attenzione del processo decisionale e per verificarne il relativo grado di integrazione nella proposta di piano attuativo.

5.1 COERENZA CON IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO REGIONALE

Il PTRC vigente, approvato nel 1992, risponde all'obbligo emerso con la legge 8 agosto 1985, n.431- di salvaguardare le zone di particolare interesse ambientale, attraverso l'individuazione, il rilevamento e la tutela di un'ampia gamma di categorie di beni culturali e ambientali. Il PTRC si articola per piani di area, previsti dalla legge 61/85, che ne sviluppano le tematiche e approfondiscono, su ambiti territoriali definiti, le questioni connesse all'organizzazione della struttura insediativa ed alla sua compatibilità con la risorsa ambiente. Di seguito si riportano gli estratti delle tavole di progetto del PTRC e delle relative legende, con l'individuazione dell'ambito di variante.

Tavola 01–Difesa del suolo e degli insediamenti



Estratto dalla Tav.01–Difesa del suolo e degli insediamenti con individuazione dell'area oggetto di variante urbanistica

L'area in oggetto rientra nelle aree definite a scolo meccanico disciplinate dall'art. 10 delle norme tecniche di cui si riporta l'estratto:

Articolo 10

Direttive per le zone soggette a rischio idraulico.

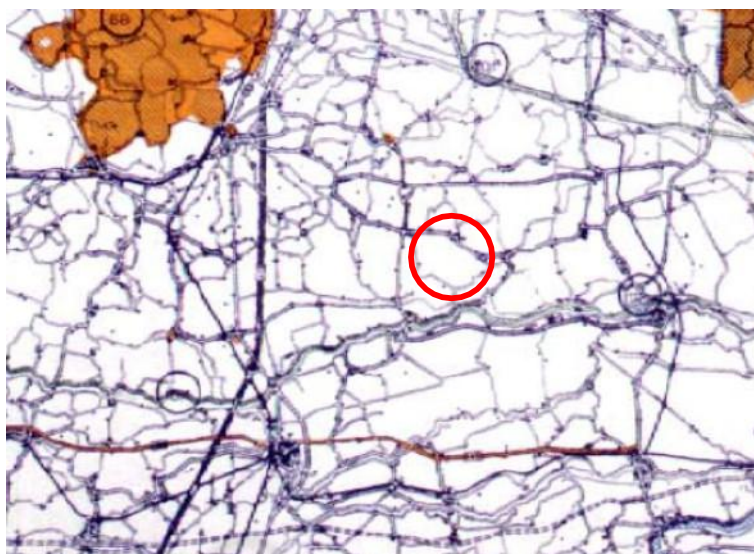
Le zone definite esondabili nel P.T.R.C. sono riportate nella Tav. n.1 di progetto "Difesa del Suolo e degli Insediamenti" e comprendono le aree nelle quali lo scolo delle acque è assicurato da sistemi di bonifica a scolo meccanico

La Segreteria Regionale per il Territorio specifica a livello attuativo in sede di elaborazione dei piani di cui alla L.183/89, anche sulla base delle informazioni contenute nella carta n.1. le zone soggette a rischio idraulico.

Nelle zone esondabili, i Piani Territoriali Provinciali e gli Strumenti urbanistici debbono indicare, nella localizzazione dei nuovi insediamenti residenziali, produttivi o di servizio, misure di prevenzione previa individuazione sia dei siti più esposti ad esondazione sia di quelli che presentano i migliori requisiti di sicurezza.

A tal fine debbono essere tenute presenti le indicazioni fornite dai Piani Generali di Bonifica e di Tutela del Territorio Rurale e deve essere acquisito il parere obbligatorio dei Consorzi di Bonifica; deve pure essere acquisito, ove la fattispecie lo imponga, il parere del Magistrato alle Acque di Venezia e del Magistrato per il Po nonché degli altri uffici competenti ai sensi della L. 18.5.1989 n. 183.

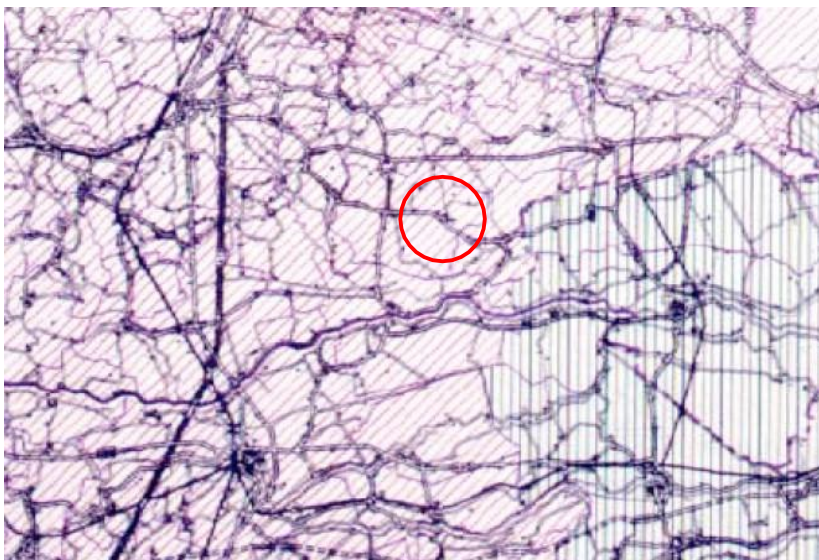
Tavola 02 -Ambiti naturalistico-ambientali e paesaggistici di livello regionale



**Estratto dalla Tav.02 -Ambiti naturalistico-ambientali e paesaggistici di livello regionale
con individuazione dell'area oggetto di variante urbanistica**

Per l'ambito non si rilevano particolari prescrizioni derivanti dalla lettura della cartografia qui sopra riportata.

Tavola 03–Integrità del territorio agricolo



Estratto dalla Tav.03–integrità del territorio agricolo con individuazione dell'area oggetto di variante urbanistica

L'ambito oggetto di variante viene cartografato come ambito ad eterogenea integrità, normato dall'art.23 delle norme tecniche, secondo cui:

Articolo 23

Direttive per il territorio agricolo.

Il P.T.R.C., con riferimento alla situazione del territorio agricolo, distingue nella Tav. 3 di progetto:

- *ambiti con buona integrità;*
- *ambiti ad eterogenea integrità;*
- *ambiti con compromessa integrità;*
- *ambiti di alta collina e montagna.*

Le Province, i Comuni, i loro Consorzi e i Consorzi di bonifica, orientano la propria azione in coerenza con le specifiche situazioni locali.

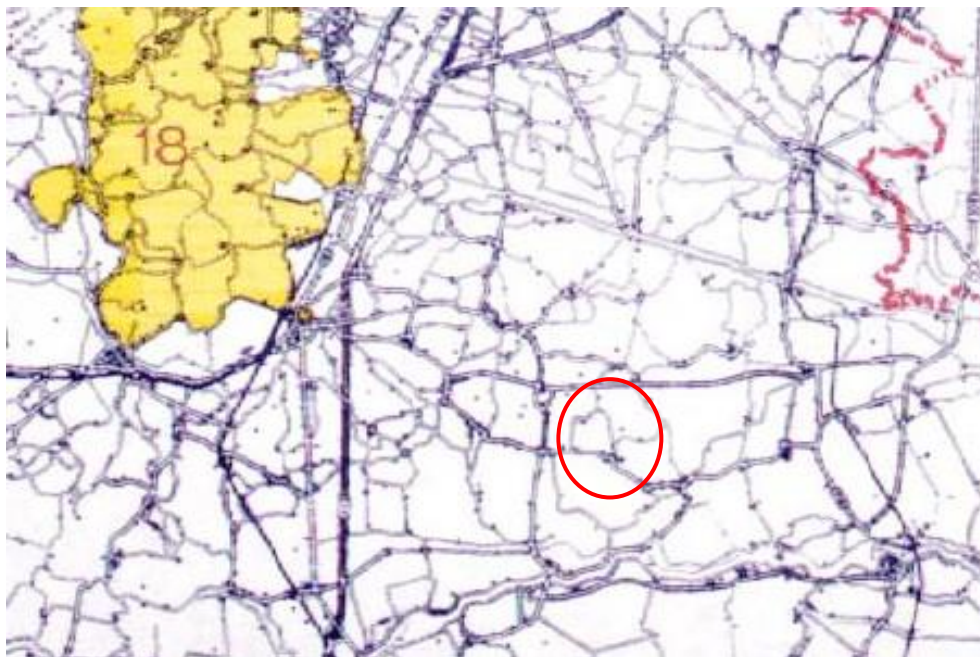
...

Per gli "ambiti ad eterogenea integrità del territorio agricolo", gli strumenti subordinati debbono essere particolarmente attenti ai sistemi ambientali, mirati rispetto ai fenomeni in atto, al fine di "governarli", preservando per il futuro risorse ed organizzazione territoriale delle zone agricole, predisponendo altresì una suddivisione della zona E (ai sensi del D.M. 2.04.1968, n. 1444), con particolare riguardo alla sottozona E3 (ai sensi della L.R. 5.3.1985, n. 24), così come indicato nelle successive direttive a livello comunale da coordinarsi a livello provinciale.

...

***Tavola 05 –Ambiti per l'istituzione di parchi e riserve regionali
naturali ed archeologici ed aree di massima tutela paesaggistica***

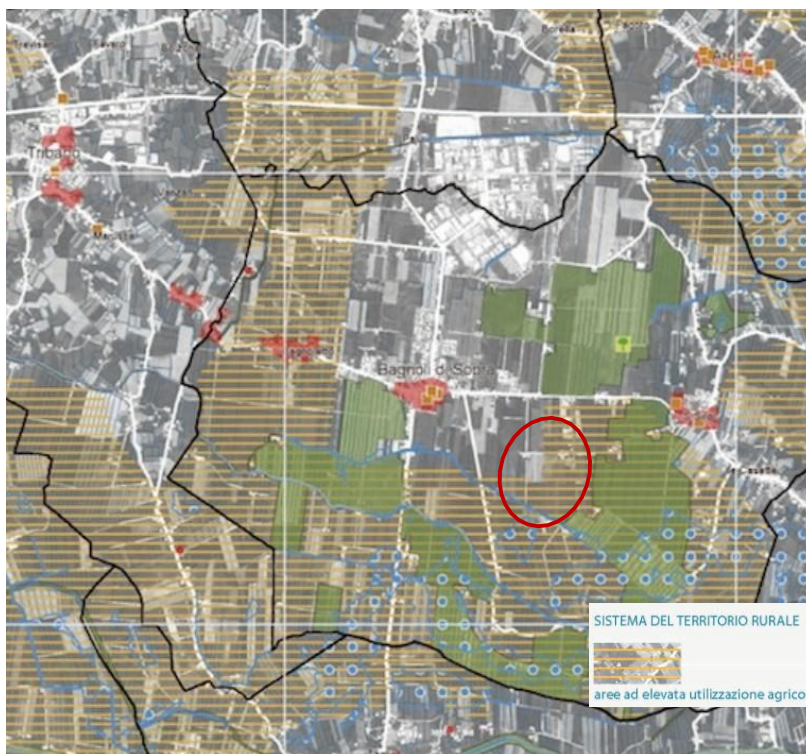
Non si rilevano ambiti tutelati e normati nell'area oggetto di variante; inoltre gli ambiti circostanti individuati come parchi e riserve naturali regionali risultano ad una distanza tale da non essere influenzati dalla variante proposta.



Estratto dalla Tav.05–Ambiti per l'istituzione di parchi e riserve regionali naturali ed archeologici ed aree di massima tutela paesaggistica con individuazione dell'area oggetto di variante urbanistica

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 372 del 17/02/09 è stato adottato il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento ai sensi della legge regionale 23 aprile 2004, n.11 (art. 25 e 4). Con deliberazione della Giunta Regionale n. 427 del 10/04/2013 è stata adottata una variante parziale al PTRC con attribuzione della valenza paesaggistica.

Restano confermati gli elaborati del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, adottato con DGR n 372 del 17/02/2009, non oggetto della variante citata.



Estratto della Tavola 09_32_Bassa pianura tra il Brenta e l'Adige - Tavola del sistema del territorio rurale e della rete ecologica con individuazione dell'area oggetto di variante urbanistica

L'area oggetto di variante viene individuata come un ambito ad elevata utilizzazione agricola, normata dal seguente articolo delle norme tecniche:

ARTICOLO 10 - Aree ad elevata utilizzazione agricola

1. *Nell'ambito delle aree ad elevata utilizzazione nella predisposizione e adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica i Comuni devono:*
 - a) *favorire il mantenimento e lo sviluppo del settore agricolo anche attraverso la conservazione della continuità e dell'estensione delle aree ad elevata utilizzazione agricola limitando la penetrazione in tali aree di attività in contrasto con gli obiettivi di conservazione delle attività agricole e del paesaggio agrario;*
 - b) *favorire la valorizzazione delle aree ad elevata utilizzazione agricola attraverso la promozione della multifunzionalità dell'agricoltura e il sostegno al mantenimento della rete infrastrutturale territoriale locale, anche irrigua;*
 - c) *favorire la conservazione e il miglioramento della biodiversità anche attraverso la diversificazione degli ordinamenti produttivi e la realizzazione e il mantenimento di siepi e di formazioni arboree, lineari o boscate, salvaguardando anche la continuità eco sistemica;*
 - d) *assicurare la compatibilità dell'eventuale espansione della residenza con le attività agricole zootecniche;*
 - e) *limitare la trasformazione delle zone agricole in zone con altra destinazione, con particolare riferimento ai grandi impianti produttivi, al fine di garantire la conservazione e lo sviluppo dell'agricoltura e della zootecnia, nonché il mantenimento delle diverse componenti del paesaggio agrario in esse presenti*

- f) prevedere se possibile, nelle aree sotto il livello del mare, la realizzazione di nuovi ambienti umidi e di spazi acquei e lagunari interni, funzionali al riequilibrio ecologico, alla messa in sicurezza ed alla mitigazione idraulica, nonché alle attività ricreative e turistiche, nel rispetto della struttura insediativa della bonifica integrale, ai sistemi d'acqua esistenti e alle tracce del preesistente sistema idrografico.*

CONCLUSIONI DERIVANTI DALL'ANALISI DELLA COERENZA CON IL P.T.R.C.:

L'analisi dei contenuti del vigente PTRC della Regione Veneto ha portato ad identificare l'area oggetto di variante come area a scolo meccanico secondo cui "Nelle zone esondabili, i Piani Territoriali Provinciali e gli Strumenti urbanistici debbono indicare, nella localizzazione dei nuovi insediamenti residenziali, produttivi o di servizio, misure di prevenzione previa individuazione sia dei siti più esposti ad esondazione sia di quelli che presentano i migliori requisiti di sicurezza". Inoltre tale area viene identificata come "ambito ad eterogenea integrità del territorio agricolo" in cui gli strumenti subordinati dovranno prestare attenzione ai sistemi ambientali preservando per il futuro risorse ed organizzazione territoriale delle zone agricole.

Il PTRC adottato invece definisce tale area come un'"area ad elevata utilizzazione agricola", secondo cui spetta alla pianificazione comunale definire particolari misure di valorizzazione e sviluppo.

5.2 COERENZA CON IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI PADOVA

La Giunta Regionale Veneta ha approvato il PTCP della Provincia di Padova con deliberazione n°4234 del 29 Dicembre 2009, pubblicata sul B.U.R. n° 14 del 16/02/2010.

Il P.T.C.P. è lo strumento di pianificazione con il quale la Provincia attua le proprie competenze di *governo del territorio* secondo le previsioni della Legge Regionale Veneto 23 aprile 2004, n. 11, "Norme per il Governo del Territorio", nel rispetto dei principi di sussidiarietà, coerenza, adeguatezza ed efficienza.

A norma dell'art. 1 delle Norme Tecniche il PTCP persegue le seguenti finalità:

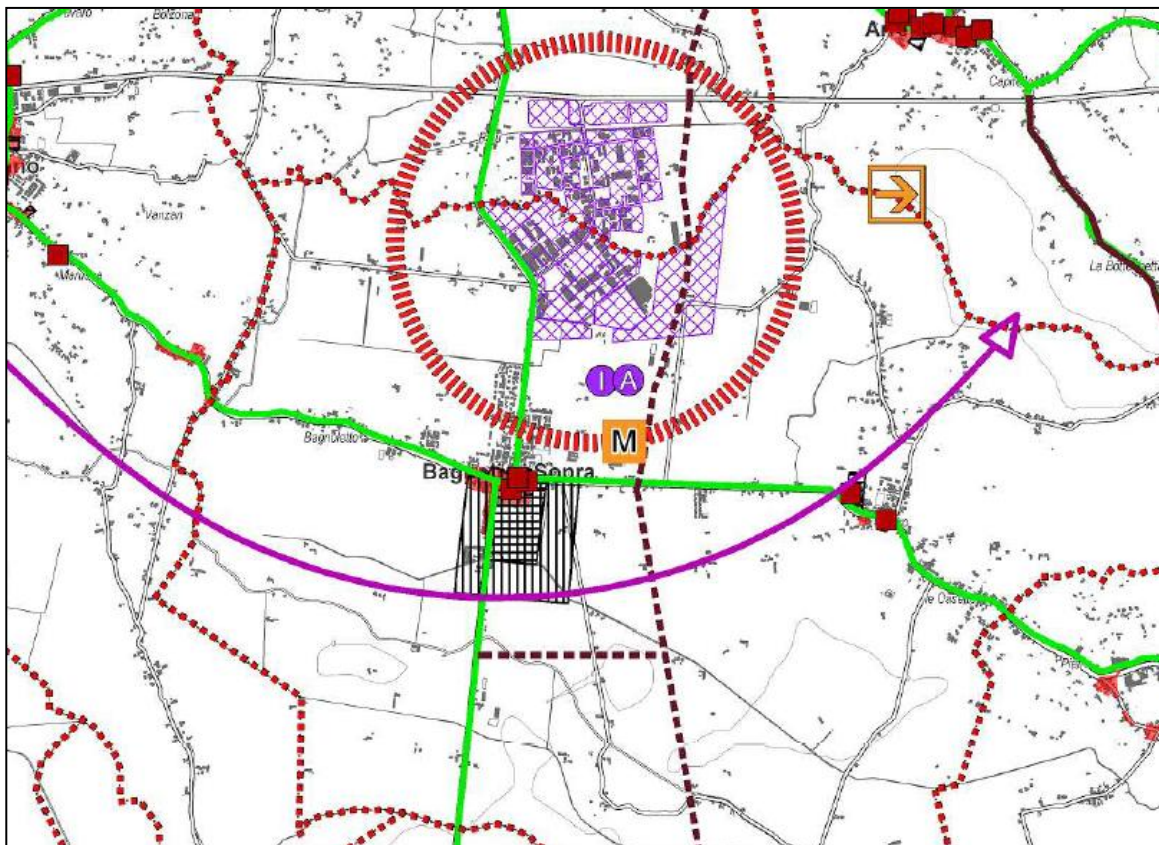
[...]«

- *conservare i connotati riconoscibili della vicenda storica del territorio nei suoi rapporti complessi con le popolazioni insediate e con le attività umane;*
- *garantire la qualità dell'ambiente, naturale ed antropizzato e la sua fruizione collettiva;*
- *assicurare la salvaguardia del territorio e delle sue primarie caratteristiche culturali, fisiche e morfologiche;*
- *promuovere concretamente, interagendo costruttivamente con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione territoriale dei vari Enti che hanno competenze sul territorio, una positiva e razionale coniugazione tra le ragioni dello sviluppo e quelle proprie delle risorse ambientali, anche mediante la messa in atto di specifici piani e progetti;*
- *individuare politiche di sviluppo sociale ed economico condivise che, assumendo l'obiettivo della riduzione dell'uso delle risorse non riproducibili o scarsamente rinnovabili, devono garantire prestazioni di adeguata efficienza del sistema;*
- *ripristinare e conservare gli equilibri ecologici e garantire la sostenibilità ambientale delle trasformazioni economiche ed insediative, ed in particolare: – garantire il ripristino ed il mantenimento di livelli accettabili di qualità delle acque superficiali e sotterranee;*
- *garantire accettabili livelli di sicurezza degli insediamenti rispetto ai rischi idraulici;*
- *ridurre la quantità di rifiuti da smaltire;*
- *riordinare e qualificare il sistema insediativo riducendo i costi ambientali, sociali ed economici, ed in particolare:*
 - *frenare la tendenza alla dispersione indifferenziata, quantomeno nelle forme che generano maggiore impatto ambientale e maggiori diseconomie, e favorire il rafforzamento delle strutture urbane dotate di un più ricco sistema di servizi, consolidando la struttura policentrica e la gerarchia del sistema insediativo e dei nodi urbani complessi secondo l'ordinamento dei sistemi locali del lavoro;*
 - *favorire un'evoluzione del sistema insediativo e della mobilità verso assetti che privilegino l'uso del trasporto pubblico in specie su ferro e la mobilità di breve raggio, localizzando adeguatamente le funzioni strategiche di rango sovracomunale, concentrando lo sviluppo insediativo ed in particolare le funzioni ed i servizi ad alta attrattività su poli e nodi di più elevata e diversificata accessibilità;*
 - *privilegiare la trasformazione e riqualificazione all'interno delle aree urbanizzate, frenandone l'ulteriore dilatazione e utilizzando il recupero delle aree dismesse o in dismissione come risorsa per contenere l'espansione urbana;*
 - *migliorare la qualità ecologica degli ambienti insediativi urbani e produttivi, riducendo gli impatti delle attività umane, agendo sulle modalità della mobilità, incrementando la*

dotazione di aree e spazi verdi (sia pubblici e privati) e la quantità di superfici permeabili, valorizzando le risorse ambientali periurbane;

- *elevare, in particolare, la qualità ambientale ed insediativa delle aree industriali e promuovere il riordino urbanistico degli insediamenti produttivi.»[...]*

Da una prima analisi delle previsioni strategiche del PTCP emerge, dall’elaborato cartografico inerente il “Sistema insediativo e infrastrutturale”(Tavola P.4.b PTCP di Padova) – elemento centrale delle previsioni pianificatorie provinciali – che l’area oggetto di variante non ricade all’interno di alcuna delle strategie definite dal piano provinciale per tale tematismo.



Estratto dalla Tav. 4 del PTCP di Padova con l'individuazione dell'area oggetto di Variante in relazione alle strategie dello strumento urbanistico sovraordinato

Ulteriore elemento di analisi per la coerenza della Variante al P.R.G. con le previsioni del PTCP è dato dal confronto con la Tav. 3 del piano provinciale la quale ha per oggetto il “Sistema ambientale”, tema direttamente collegato alla verifica della sostenibilità dell’intervento.

Per tale sistema il PTCP fissa le direttive generali da perseguire attraverso gli strumenti di pianificazione comunale; in particolare l'Art. 17 delle N.T. prevede:

«Nella redazione degli strumenti di pianificazione, i Comuni dovranno, con riferimento alle seguenti tematiche:

- *agricoltura: incentivare lo sviluppo di colture e tecniche con carico inquinante sugli acquiferi basso o nullo e necessitanti di minor quantità d'acqua possibile;*
- *insediamenti produttivi e civili: scegliere i siti più idonei dal punto di vista ambientale e del risparmio di terreni agricoli di pregio, prevenire e controllare le fonti inquinanti ed adeguare i sistemi di depurazione;*

limitare le impermeabilizzazioni del suolo, compensare la riduzione dei volumi d'invaso conseguenti all'urbanizzazione, monitorarne gli effetti;

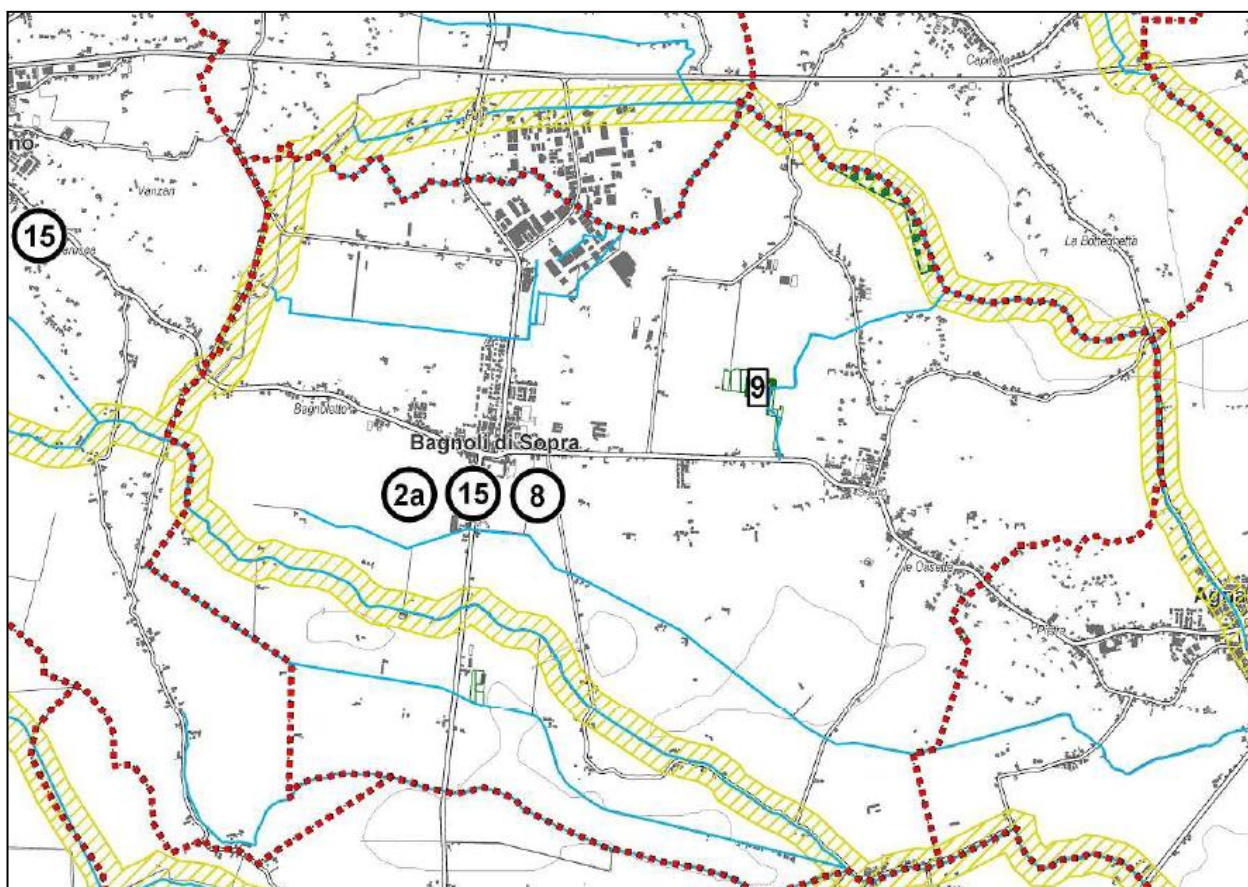
– attività estrattiva: favorire e promuovere la ricomposizione dei siti estrattivi dismessi quale opportunità di valorizzazione e riuso del territorio sia a fini pianificatori che ai fini turistico – ricreativi, culturali, agricoli, idraulici ambientali, paesaggistiche di incentivazione della biodiversità;

– realizzazione di opere a rete: favorire il recupero e la riutilizzazione massima possibile di quelle esistenti, scegliere i tracciati complessivamente a minore impatto ambientale, provvedere ad ambientare adeguatamente le opere sia per quanto riguarda parametri e standard di progettazione che tipologie e tecniche costruttive in rapporto ai luoghi, nonché accompagnare la realizzazione delle stesse con politiche che ne favoriscano l'inserimento paesaggistico – ambientale.

I soggetti pianificanti ed attuativi delle opere in oggetto dovranno verificare la congruenza della classificazione e quindi provvedere ad una congrua disciplina del territorio in relazione alla rispettiva classe di sensibilità del suolo.»

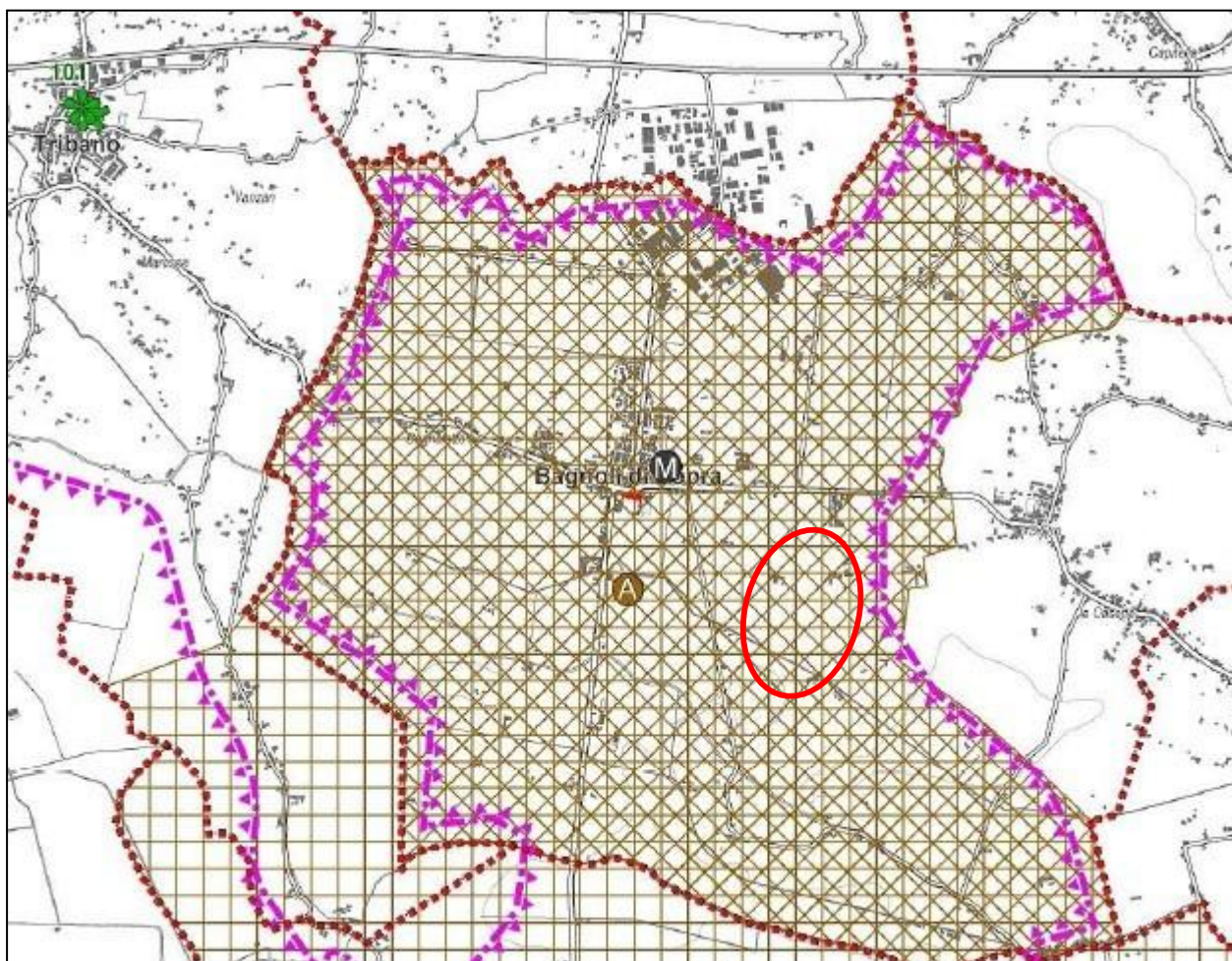
L'ambito oggetto di Variante al P.R.G. risulta situato nei pressi del centro di S. Siro, il cui immediato intorno è costituito da terreni agricoli frammentati da insediamenti diffusi.

L'intero territorio comunale non presenta particolari elementi di pregio ambientale e/o siti tutelati appartenenti alla Rete Natura 2000. L'ambito oggetto di variante non interferisce, inoltre, con i corridoi ecologici principali individuati dal P.T.C.P.



Estratto dalla Tav.3 del PTPCP di Padova con l'individuazione degli elementi di tutela ambientale e di progetto della Rete ecologica provinciale.

Ulteriore elemento di analisi per la coerenza con il P.T.C.P. è il sistema del paesaggio, tematismo di piano rappresentato all'interno della Tav. P5b.



Estratto della Tavola P.5b – Carta del sistema del paesaggio, con l'individuazione dell'area oggetto di variante urbanistica

Si riporta la normativa riguardante i Paesaggi Antropici:

Art. 23 - Paesaggi Antropici

A) Areali con tipologie architettoniche ricorrenti

Per tali aree, recanti numerose testimonianze di architettura rurale avente interesse storico ed etnoantropologico anche quale testimonianza dell'economia rurale tradizionale, i Comuni, in sede di pianificazione, attuano una rigorosa analisi storica a scala territoriale e

presso i singoli manufatti con individuazione dei complessivi ambiti coperti e scoperti, delle pertinenze rurali quali le barchesse, i rustici, l'aia, il pozzo, il forno da pane, gli accessi, le alberate e tutto quanto afferente l'assetto storico.

E' prevista la tutela di tali complessi mediante conservazione degli apparati edilizi superstiti, delle tecniche costruttive, e dei segni circostanti connotativi del paesaggio rurale. Sono definiti i siti e le caratteristiche costruttive dei nuovi interventi, ove gli stessi risulteranno in

armonia con quelli storici e tipici. Devono essere consentite destinazioni d'uso compatibili ma al tempo stesso volte verso una prospettiva di turismo sostenibile.

B) Sistemazioni agrarie di pregiopaesaggistico

In tali aree sono sempre ammessi gli interventi di cui all'art. 31 lettera a), b) della L. 457/78 (ora D.P.R. 380/2001). Altri interventi possono essere assentiti solo previa analisi storica a scala di dettaglio ed a scala territoriale, che evidenzii il minimo impatto sul territorio, il corretto inserimento nella tipologia fondiaria della zona e la conformità alle caratteristiche costruttive e tipologiche del luogo. Ai fini della realizzazione di nuovi interventi, i Comuni devono preventivamente definire le caratteristiche costruttive degli edifici in armonia con quelle storiche e tipiche del luogo, e secondo le caratteristiche insediative dell'edilizia storica. In sede di pianificazione si dovrà, inoltre, tendere a limitare e a disciplinare le nuove iniziative urbanistiche ed infrastrutturali, promuovendo destinazioni d'uso collegate all'accoglienza agrituristica, alle attività del tempo libero, al turismo culturale ed ambientale.

C) Progetto Bonifiche e TenuteStoriche

I Comuni, anche di concerto con i Consorzi di Bonifica, in sede di pianificazione intercomunale, con eventuali approfondimenti a livello locale, dettano specifiche norme finalizzate alla tutela delle sistemazioni agrarie nelle aree dove è ancora leggibile l'integrità di alcune tenute storiche o di interventi unitari e secolari di bonifica, con interventi di valorizzazione della complessità naturalistica, regolamentazione dei nuovi interventi insediativi, delle trasformazioni fondiari, del recupero delle aree umide, ecc..

CONCLUSIONI DERIVANTI DALL'ANALISI DI COERENZA CON IL P.T.C.P.

L'analisi dei contenuti del vigente PTCP della provincia di Padova **non ha rilevato la presenza di elementi di contrasto con la variante al PRG in valutazione.**

Si è tuttavia potuto constatare che l'ambito di intervento ricade in una zona ricca di tipologie architettoniche ricorrenti con sistemazioni agrarie di pregio.

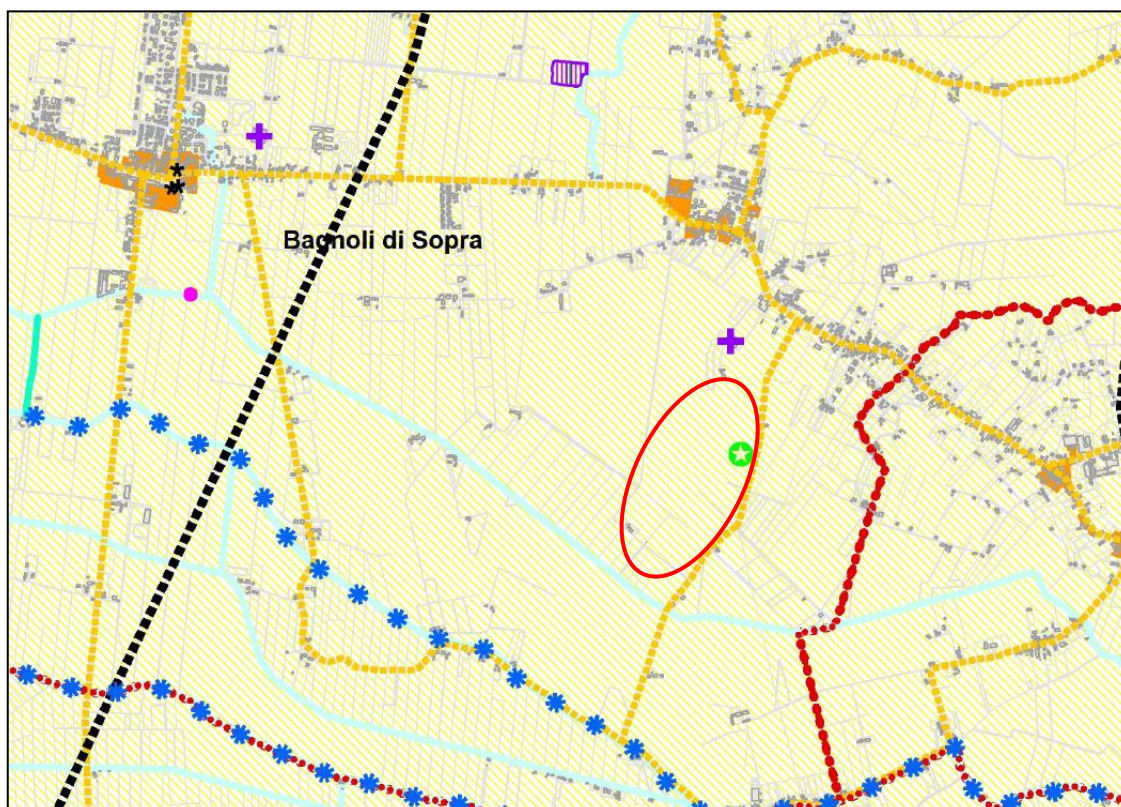
Come prescritto dall'Art. 23 delle Norme Tecniche del PTCP il Comune dovrà preventivamente definire le caratteristiche costruttive degli edifici in armonia con quelle storiche e tipiche del luogo e secondo le caratteristiche insediative dell'edilizia storica.

Come precisato dalla stessa norma inoltre il Comune deve promuovere destinazioni d'uso collegate all'accoglienza agrituristica, alle **attività del tempo libero**, al turismo culturale ed ambientale: in tal senso si ritiene che la realizzazione di zone a servizi, rientri a pieno in tale casistica e pertanto sia da considerarsi **COERENTE con la pianificazione sovraordinata.**

5.3 COERENZA CON IL P.A.T.I. DEL CONSELAVANO

Il Comune di Bagnoli di Sopra è dotato di P.A.T.I. approvato con Conferenza di Servizi del 05.07.2011.
Di seguito si riportano gli estratti oggetto di analisi:

Tavola 1: Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale



*Estratto dalla Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale del P.A.T.I. del Conselvano
con l'individuazione dell'ambito oggetto di variante urbanistica*

Si riporta di seguito la normativa di riferimento e si sottolinea che **non si ravvisano elementi di contrasto con la variante in valutazione:**

Art. 7.3 Ambito bacino scolante (TAV. A.1)

- a. Nel territorio del PATI i Comuni che rientrano nell'Ambito del Bacino Scolante promuovono la tutela della risorsa idrica, nei nuovi interventi di natura idraulica collegati alla creazione di nuovi collettori consortili, sia che vengano proposti dagli Enti (Consorzi di Bonifica, Genio Civile, ecc.), sia da privati. Allo scopo prevedono fasce tampone da inserire lungo i corsi d'acqua e ricalibratura degli alvei con interventi di ingegneria naturalistica.
- b. Per una miglior gestione delle deiezioni zootecniche, per abbassare i livelli di zoo, fosforo e potassio, i Comuni prevedono che, per la realizzazione di nuovi allevamenti, venga attuato il trattamento delle deiezioni zootecniche, quali ad esempio la digestione anaerobica con produzione di biogas, di ammendante e di liquami chiarificati da trattare eventualmente con processi depurativi (fitodepurazione, ecc., in funzione anche del loro utilizzo), alla luce anche

dei finanziamenti comunitari e nazionali e regionali (P.S.R., Bacino Scolante).

c. La normativa di riferimento è la Direttiva Nitrati (riferita alla Direttiva 91/676/CEE) e relativo Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 7 aprile 2006 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento" e i successivi Atti Regionali (D.G.R.V. n. 2495/2006 e D.G.R.V.n.2439/2007).

d. Si applicano inoltre le norme in materia previste dal P.T.R.C..

Controllo smaltimento deiezioni zootecniche

a. Nel territorio del P.A.T.I. i Comuni rientranti nell'Ambito del Bacino Scolante nella stesura dei P.A.T., relativamente alle tematiche agricole, provvederanno all'analisi finalizzata alla razionalizzazione della raccolta, al trattamento ed allo spargimento delle deiezioni animali derivanti da allevamenti zootecnici con l'incentivazione alla produzione di ammendanti o compost e di energia, alla luce anche dei finanziamenti comunitari (P.S.R2007-2013).

b. La normativa di riferimento è la Direttiva Nitrati (riferita alla Direttiva 91/676/CEE), e relativo Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 7 aprile 2006 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento" ed i successivi Atti Regionali.

Allegato1–Ricognizione dei vincoli: zona di tutela, fasce di rispetto e servitù (TAV. A.1)

...

8. Viabilità esistente di interesse sovracomunale e comunale

La Tav. A.1 "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale" evidenzia le infrastrutture del sistema della viabilità di interesse sovracomunale e comunale esistenti.

Trattasi di aree costituenti il sedime delle infrastrutture per la mobilità di tipo autostradale, statale, regionale e provinciale e comunale.

La Tav. A.4 "Carta della trasformabilità" integra il sistema della viabilità di interesse sovracomunale mediante previsioni di nuova viabilità compreso il potenziamento della viabilità esistente, e le previsioni di mobilità ciclabile di livello intercomunale. I P.A.T. completano la definizione del sistema delle infrastrutture per la mobilità con l'individuazione della viabilità esistente e di progetto di interesse comunale e delle fasce di rispetto dell'intera viabilità comunale.

Nelle fasce di rispetto stradali, oltre alle opere stradali e di mitigazione, potranno essere realizzati interventi di arredo stradale e segnaletica, canalizzazioni per opere di urbanizzazione, parcheggi e strutture a servizio della viabilità, interventi sul patrimonio edilizio esistente nei limiti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c),

d) del D.P.R. n. 380/2001, senza aumento del numero delle unità abitative, ampliamento di edifici esistenti, ove consentito dal P.I., che in ogni caso non dovrà comportare l'avanzamento dell'edificio verso il fronte stradale; in ogni caso per opere di rango sovracomunale sarà necessario acquisire il benessere dell'Ente proprietario della strada.

Il P.I. completa l'individuazione della viabilità e delle relative fasce di rispetto, prevedendo anche opere di mitigazione ambientale e per la salvaguardia degli insediamenti dall'inquinamento atmosferico e dal rumore. ..."

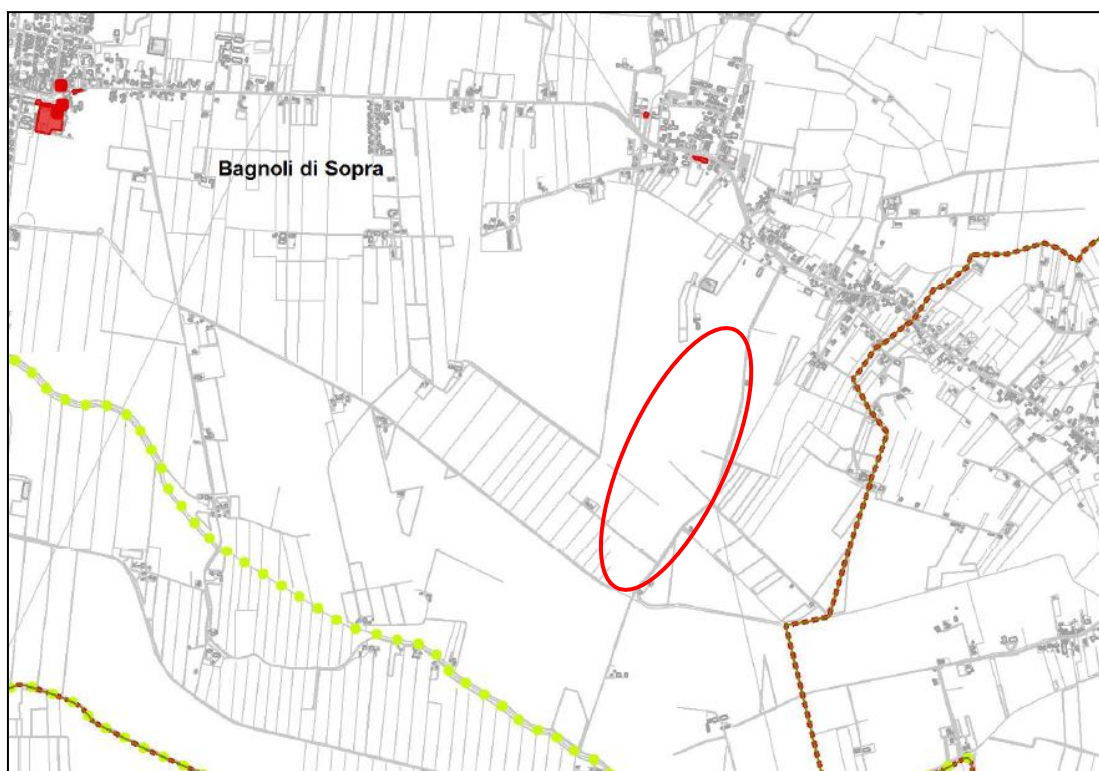
[...]

Zone militari

Le zone militari esistenti sono individuate nella Tav. A. 1 "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale".

Il P.I. potrà modificare le destinazioni d'uso in atto compatibilmente con i programmi del Ministero della Difesa e d'intesa con gli enti e le amministrazioni competenti

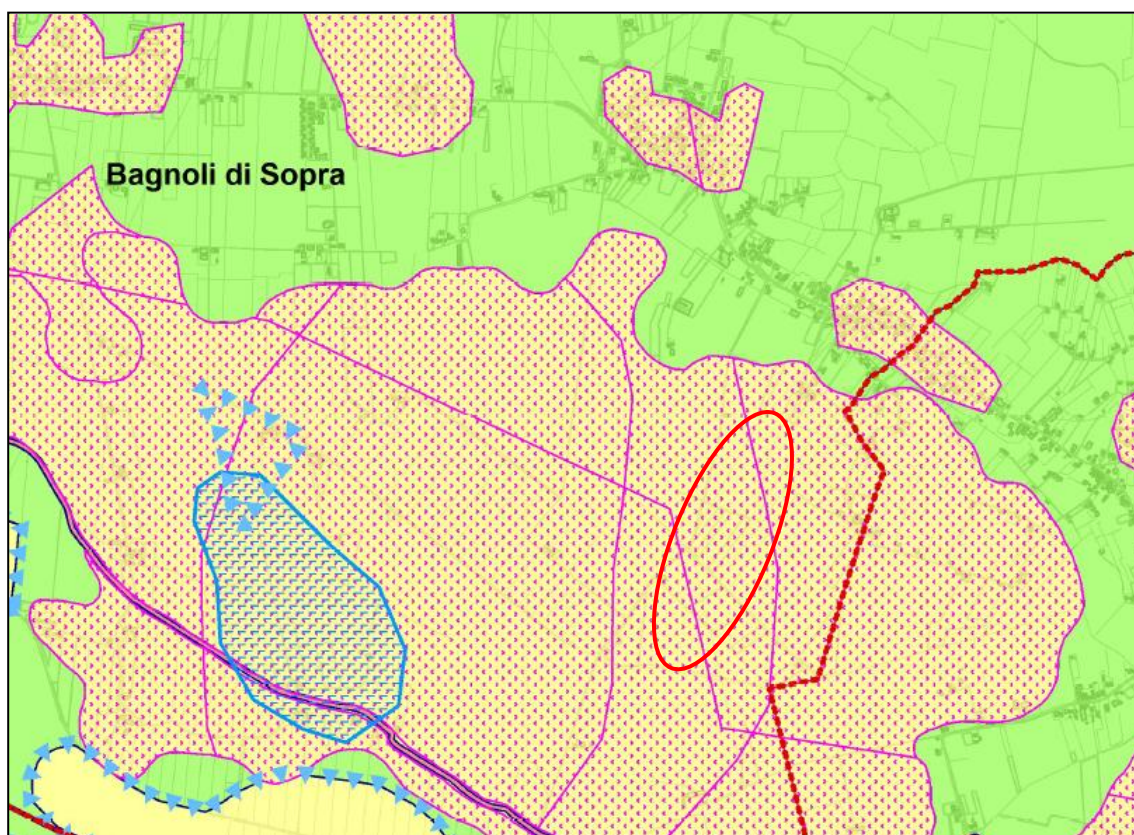
Tavola 2: Carta delle invarianti



*Estratto dalla Carta delle invarianti del P.A.T.I. del Conselvano
con l'individuazione dell'ambito oggetto di variante urbanistica*

Non risultano invarianti da alcuna natura per l'area in oggetto.

Tavola 3: Carta delle fragilità



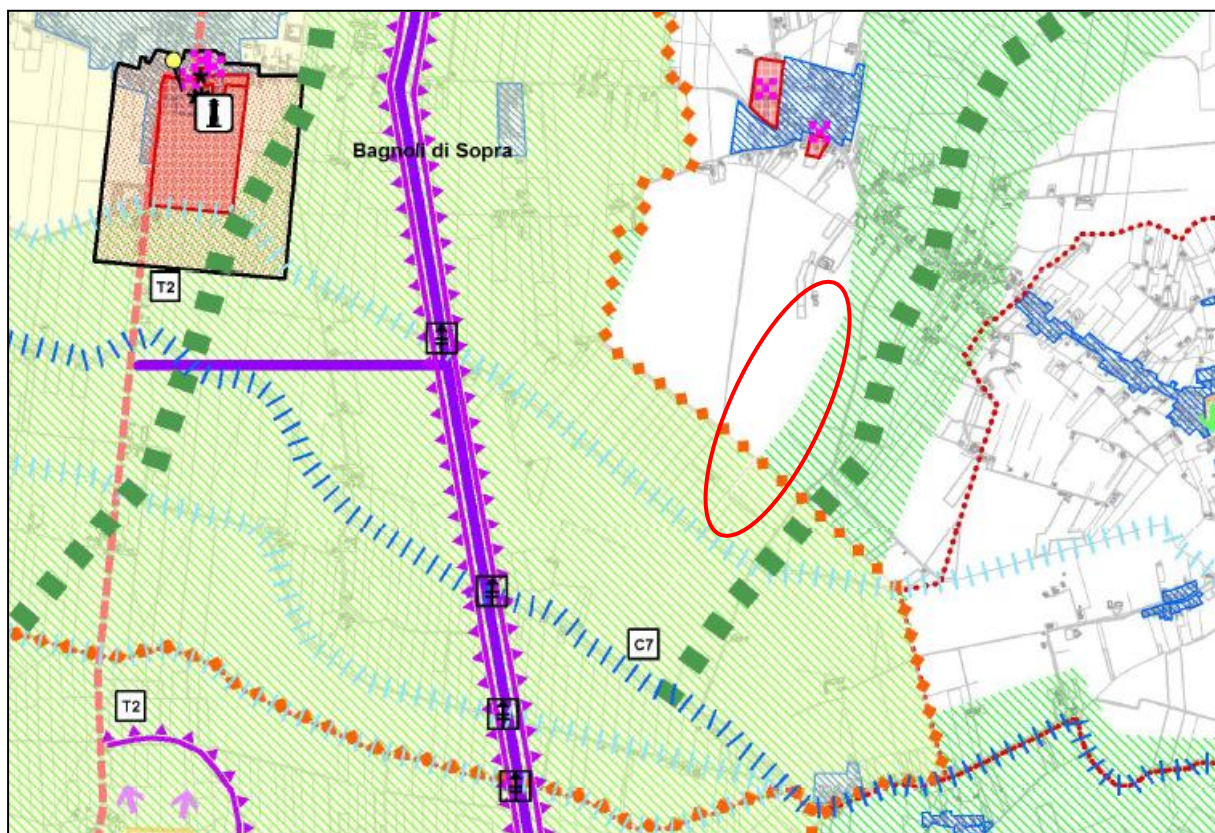
*Estratto dalla Carta delle fragilità del P.A.T.I. del Conselvano
con l'individuazione dell'ambito oggetto di variante urbanistica*

L'area oggetto di variante ricade tra le aree idonee a condizione, ciò deriva da problematiche di tipo idrogeologico normate dai seguenti articoli delle norme tecniche:

7.6.2 Aree idonee a condizione

Per le aree idonee a condizione l'edificabilità è possibile a condizione che siano soddisfatte, per qualsiasi tipologia di intervento, le condizioni di seguito riportate. Per queste aree è richiesta una adeguata campagna di indagine geognostica che definisca in modo dettagliato le caratteristiche meccaniche dei terreni interessati dalle strutture di fondazione. La capacità portante non elevata dei terreni non esclude che si debba ricorrere all'utilizzo di fondazioni profonde per interventi specifici.

Tavola 4: Carta della Trasformabilità



*Estratto dalla Carta della Trasformabilità del P.A.T.I. del Conselvano
 con l'individuazione dell'ambito oggetto di variante urbanistica*

Dall'analisi della carta della trasformabilità emerge come gli ambiti di variante al P.R.G., siano parzialmente interessati da elementi della rete ecologica prevista dal P.A.T.I., che sarà oggetto comunque di maggior specificazione in sede di P.A.T. per ogni comune (per il Comune di Bagnoli di Sopra è tuttora in corso la redazione del Piano di Assetto del Territorio).

In particolare si segnala la presenza di aree di connessione naturalistica di primo e di secondo grado, per le quali si riportano di seguito gli estratti della normativa prevista dal P.A.T.I.:

6.1.5.1 Aree di connessione naturalistica (TAV. A.4)

a. Le aree di connessione naturalistica individuate nel P.A.T.I. sono prescrittive per quanto riguarda la funzione di connettività tra elementi della rete ecologica del Conselvano.

- I Comuni, in sede di P.A.T. definiranno la delimitazione, adattandola al contesto territoriale definito a scala locale, mantenendo comunque la funzionalità ecologica della connessione naturalistica.

b. In generale esse sono individuate nelle porzioni di territorio con:

1. destinazione agricola prevalente (obiettivo: creazione di aree boscate - buffer zones);
2. destinazione "mista", ove cioè sia presente un edificato diffuso e su cui insistano anche previsioni insediative e/o infrastrutturali non prevalenti (obiettivo: mantenimento connessioni/varchi urbani).

c. Esse si distinguono secondo il grado di priorità degli interventi in:

grado "1", individuate prevalentemente su 1. fasce adiacenti ai corsi d'acqua già tutelati da vincolo paesaggistico; 2. aree ove sussistano le condizioni di naturalità o l'esigenza di garantire la connettività e la continuità dei flussi faunistici; 3. aree dove le infrastrutture o gli insediamenti produttivi, sia esistenti che di

progetto, richiedano azioni di mitigazione; **grado "2"**, individuate prevalentemente su: aree con destinazione agricola prevalente o "mista" ad insediamenti antropici, ma con minore rilevanza/potenzialità naturalistica.

8.3.4.6 Ambiti a cui attribuire obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione. (TAV. A.4)

a. I P.I. dei Comuni, oltre a quanto previsto al successivo art. 8.3.4.7, disciplinano tali aree ad elevato grado di tutela favorendo ogni intervento volto a mantenere l'integrità fisica ed ambientale del paesaggio prescrivendo, ove necessario per la tutela, idonei criteri di progettazione edilizia e mitigazione ambientale per la costruzione di nuovi edifici ed infrastrutture.

b. Ove tali aree comprendano Centri Storici di Comuni dotati di specifica normativa per il Centro Storico ai sensi della L.R. 80/80, prevalgono queste ultime norme.

CONCLUSIONI DERIVANTI DALL'ANALISI DELLA COERENZA CON IL P.A.T.I.:

Dall'analisi del P.A.T.I. del Conselvano si riscontra l'assenza di vincoli in contrasto con la variante in analisi. Tale area è cartografata come area bacino scolante la cui normativa di riferimento è la Direttiva Nitrati (riferita alla Direttiva 91/676/CEE), e relativo Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 7 aprile 2006 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento" ed i successivi Atti Regionali. Per quanto concerne la carta delle fragilità-compatibilità l'ambito di interesse viene definito area idonea a condizione legata a problematiche idrogeologiche, secondo cui per queste aree è richiesta una adeguata campagna di indagine geognostica che definisca in modo dettagliato le caratteristiche meccaniche e idrogeologiche dei terreni interessati dall'intervento in progetto, inoltre si demanda all'art. 7.6.2.1 delle N.T.A. per ulteriori specifiche. Inoltre l'area è identificata come rappresentativa dei paesaggi storici del Veneto, nei quali deve essere attuata una rigorosa analisi storica a scala territoriale e presso i singoli manufatti con individuazione della aree di pertinenza e gli edifici accessori tipici con un'ottica conservativa del patrimonio storico del luogo. Infine la carta delle trasformabilità censisce tale area come ambito a cui attribuire obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione ed area di connessione naturalistica, favorendo ogni intervento volto a mantenere l'integrità fisica ed ambientale del paesaggio prescrivendo, ove necessario per la tutela, idonei criteri di progettazione edilizia e mitigazione ambientale per la costruzione di nuovi edifici ed infrastrutture. Il rispetto di dette normative compete ad una scala progettuale di maggior dettaglio, successiva alla fase di variante urbanistica.

5.4 COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE DI SETTORE

- **PIANO FAUNISTICO VENATORIO PROVINCIALE 2014 - 2019**

Il Piano Faunistico Venatorio Provinciale rappresenta uno strumento di gestione non solo faunistica, ma con forti ripercussioni anche sul territorio se è vero, ad esempio, che in tutto il territorio regionale, la caccia, assieme alla pesca e alla vallicoltura, hanno saputo da secoli trarre profitto dall'idoneità dell'ambiente conservandolo e promuovendone un utilizzo armonico ed integrato.

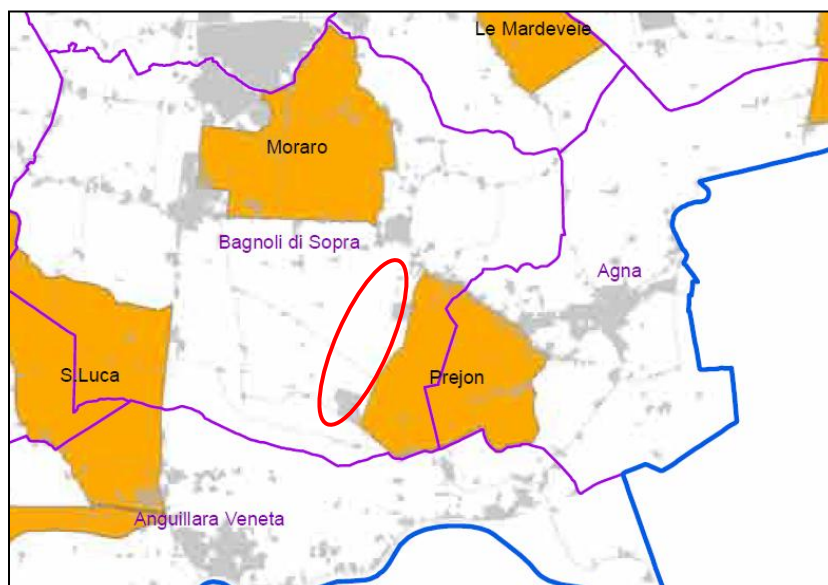
Dopo un complesso lavoro di preparazione e coordinamento avviato con la sottoscrizione di uno specifico protocollo d'intesa a giugno 2011, la Regione e le Province del Veneto sono pervenute all'adozione delle rispettive proposte di Piano faunistico-venatorio per il periodo 2014-2019. Detti Piani faunistico-venatori propongono, ognuno per le parti di propria competenza, gli elementi di pianificazione territoriale, di programmazione e regolamentazione delle attività venatorie e di gestione ambientale e della fauna sulla base di obiettivi strategici ambientali e gestionali condivisi.

Il Piano faunistico venatorio provinciale prevede l'individuazione:

- delle oasi di protezione;
- delle zone di ripopolamento e cattura;
- dei centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;
- dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;
- delle zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati;
- dei criteri e il procedimento per la determinazione del risarcimento, in favore dei conduttori di fondi rustici, per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, di acquacoltura e alle opere approntate sui fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c);
- dei criteri e il procedimento per la determinazione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli "habitat" naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);
- dei programmi di miglioramento ambientale, volti a favorire la riproduzione naturale e la sosta di fauna selvatica, comprendenti eventuali progetti di valorizzazione del territorio presentati da singoli proprietari o conduttori di fondi, a norma del comma 4 dell'articolo 23 della legge n. 157/1992; nonché iniziative di ripristino di biotopi distrutti e di creazione di biotopi con particolare riguardo ai territori di cui alle lettere a) e b);
- dei programmi di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura da attuare con la collaborazione delle associazioni venatorie, di selvatici presenti in soprannumero in parchi nazionali e regionali ed in altri ambiti faunistici, salvo accertamento delle compatibilità

Le aree interessate dalla Variante al P.R.G. in esame nel territorio di Bagnoli di Sopra, non sono oggetto di classificazione come zone di ripopolamento e cattura e oasi all'interno del Piano Faunistico Venatorio Provinciale di Padova.

L'analisi del Piano vigente non ha evidenziato elementi di incoerenza con il progetto in esame.



6 ANALISI ED EFFETTI DEL PIANO SULLE COMPONENTI AMBIENTALI

Di seguito si riportano specifici approfondimenti sulle componenti ambientali direttamente e indirettamente interessate dalla realizzazione del Piano urbanistico attuativo in esame.

Al termine della disamina delle possibili interferenze tra la proposta di Variante al P.R.G. e le componenti ambientali interessate, verrà illustrata una matrice di sintesi della valutazione.

La matrice pertanto, avrà il compito di sintetizzare i principali fattori di attenzione emersi dalla valutazione della proposta di Variante al P.R.G, evidenziando le possibili criticità rilevanti e le scelte proposte con specifica valenza positiva, nonché i suggerimenti di compatibilizzazione proponibili per il raggiungimento di un più elevato grado di sostenibilità dell'intervento nelle sue successive fasi di maggior specificazione e relativa attuazione.

6.1 ARIA

La normativa di riferimento in materia di qualità dell'aria è costituita dal D.Lgs.155/2010. Tale decreto regola i livelli in aria ambiente di biossido di zolfo (SO₂), biossido di azoto (NO₂), ossidi di azoto (NO_x), monossido di carbonio (CO), particolato (PM₁₀ e PM_{2.5}), piombo (Pb) benzene (C₆H₆), oltre alle concentrazioni di ozono (O₃) e ai livelli nel particolato PM₁₀ di cadmio (Cd), nichel (Ni), arsenico (As) e Benzo(a)pirene (BaP).

Il D.Lgs.155/2010 è stato aggiornato dal Decreto Legislativo n. 250/2012 che ha fissato il margine di tolleranza (MDT) da applicare, ogni anno, al valore limite annuale per il PM_{2.5} (25 µg/m³, in vigore dal 1° gennaio 2015).

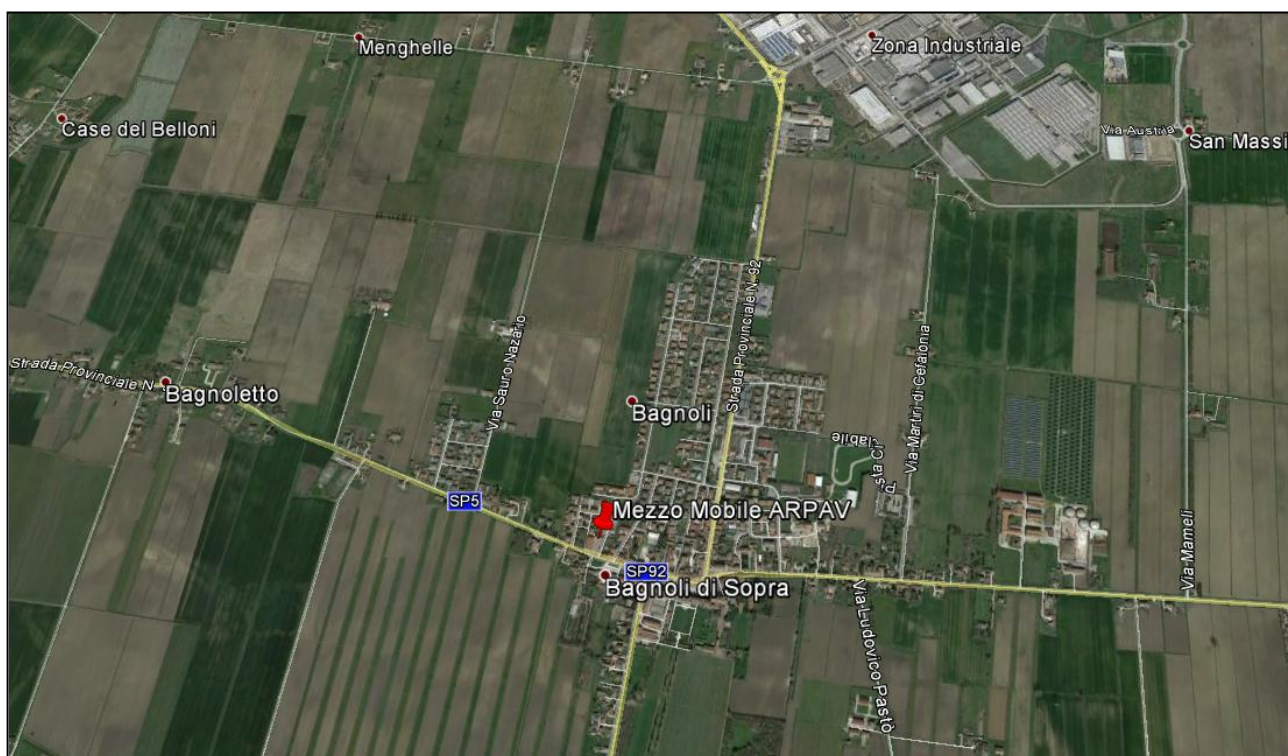
La rete di monitoraggio della qualità dell'aria è stata sottoposta ad un processo di revisione per renderla conforme alle disposizioni del Decreto Legislativo n.155/2010. Il Progetto di adeguamento, elaborato sulla base delle indicazioni del Tavolo di Coordinamento nazionale, ha portato alla definizione della rete regionale di monitoraggio e del relativo programma di valutazione della qualità dell'aria.

I più recenti dati di monitoraggio della qualità dell'aria per il territorio di Bagnoli di Sopra fanno riferimento alla campagna di rilevamento svolta mediante stazione mobile in Piazza Unità d'Italia dal 17/04/2015 al 18/04/2015 e dal 14/10/2015 al 10/12/2015.

Tale stazione mobile è posta ad una distanza di circa 3,4 Km dall'ambito di variante; per tale motivo, data la vicinanza, si ritengono i risultati desunti da tale indagine attendibili anche per l'ambito di intervento in oggetto.

I dati di seguito sintetizzati fanno riferimento ai risultati ottenuti dalla campagna di monitoraggio sopra citata per la cui più approfondita analisi si rinvia.

Comune di Bagnoli di Sopra – Provincia di Padova
Variante parziale al P.R.G. ai sensi dell'art. 50, comma 3, L.R. 61/1985
e dell'art. 48 della L.R. 11/2004 per la zona "ex basi militari"
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA V.A.S., art. 12 D.Lgs. n. 152/2006



*Localizzazione della stazione mobili di monitoraggio della qualità dell'aria nel Comune di Bagnoli.
Campagna di monitoraggio 2015.*

Le concentrazioni di biossido di zolfo (SO₂) e monossido di carbonio (CO) sono risultate ampiamente inferiori al limite per la protezione della salute.

Per quanto riguarda l'ozono (O₃), il numero di superamenti del valore limite di protezione della salute (120 μ g/m³, media mobile su 8h trascinata) verificatisi a Bagnoli e quasi doppio rispetto a quello registrato presso la stazione di Mandria. La soglia di informazione (180 μ g/m³, 1h) è stata superata tre volte. La soglia di allarme non è mai stata raggiunta.

Il biossido di azoto (NO₂) non ha registrato alcun superamento del valore limite di protezione della salute a breve termine (200 μ g/m³). La concentrazione media è risultato inferiore al limite annuale di 40 μ g/m³.

Per quanto riguarda le polveri fini (PM₁₀), il numero di superamenti del limite giornaliero di protezione della salute di 50 μ g/m³ risulta inferiore rispetto a Mandria; il valore medio della concentrazione di polveri fini risulta altresì inferiore al limite annuale di protezione della salute (40 μ g/m³). Le stime statistiche su base annuale riferite al 2015 hanno prodotto un numero di superamenti superiore al limite di legge di 35 sup./anno e una media annuale pari al limite di 40 μ g/m³.

Il monitoraggio del benzo(a)pirene (IPA) ha evidenziato un valore medio pari al valore obiettivo di 1 ng/m³, e in linea con il valore medio registrato a Mandria.

valore limite annuale di 5 μ g/m³ e inferiore anche alla media di Mandria.

L'analisi dei *metalli pesanti* rilevati sulle polveri fini ha evidenziato una situazione positiva. In particolare per il *piombo* (Pb) le concentrazioni medie sono risultate significativamente inferiori ai limiti stabiliti dalla normativa. Per gli altri metalli (As, Cd, Ni, Hg) le concentrazioni medie sono risultate generalmente basse e in linea con i valori rilevati nei corrispondenti periodi presso la stazione di Mandria.

Comune di Bagnoli di Sopra – Provincia di Padova
 Variante parziale al P.R.G. ai sensi dell'art. 50, comma 3, L.R. 61/1985
 e dell'art. 48 della L.R. 11/2004 per la zona "ex basi militari"
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA V.A.S., art. 12 D.Lgs. n. 152/2006

In sintesi, il monitoraggio dello stato di qualità dell'aria dal 17/04/2015 al 18/06/2015 e dal 14/10/2015 al 10/12/2015 a Bagnoli, in P.zza Unita d'Italia, ha evidenziato delle criticità per le polveri fini (PM10) nel periodo invernale e per l'ozono (O3) nel periodo estivo, nel primo caso in linea con l'andamento monitorato a Mandria, nel secondo un peggioramento rispetto a Mandria con anche qualche superamento della soglia di informazione [180 µg/m³].

VALUTAZIONE DEL MONITORAGGIO (stazione di "fondo urbano")		
Indicatore di qualità dell'aria	Giudizio	Elementi di valutazione
Ozono (O ₃)		Svariati superamenti del valore obiettivo [120 ug/m ³] e qualche superamento della soglia di informazione [180 ug/m ³]
Biossido di azoto (NO ₂)		Concentrazione media inferiore al valore limite
Polveri fini (PM ₁₀)		Indicatori statistici – stimati su base annuale – superiori (n° superamenti) o pari (limite annuo) ai limiti di legge
Benzo(a)pirene (IPA)		Concentrazione media pari al valore obiettivo
Benzene (C ₆ H ₆)		Concentrazione media inferiore al valore limite
Piombo (Pb)		Concentrazione media inferiore al valore limite
Arsenico (As), Cadmio (Cd), Nichel (Ni), Mercurio (Hg)		Concentrazione media inferiore al valore obiettivo

LEGENDA	
SIMBOLO	GIUDIZIO
	POSITIVO
	INTERMEDIO
	NEGATIVO

Sulla base di quanto riportato, la proposta di variante al P.R.G. oggetto di valutazione non genererà significativi impatti negativi sulla componente aria, la quale prevede la riconversione di aree militari già dismesse da destinare a servizi di interesse collettivo ed aree attrezzate a parco, gioco e sport.

L'unico impatto negativo sulla componente aria potrebbe essere quello generato da un maggiore traffico veicolare di accesso alle aree che si riscontrerebbe a seguito della realizzazione degli interventi di riconversione.

Si ritiene tuttavia che tale impatto sia minimo e poco significativo, anche per il fatto che la viabilità di accesso all'area è adeguata alle necessità della zona e consente un traffico scorrevole.

Si ritiene pertanto che per la componente aria non siano necessarie, in questa fase, particolari misure di mitigazione o compensazione.

6.2 ACQUA

La rete di monitoraggio regionale delle acque superficiali del Veneto nel 2015 constava di 289 punti, di cui 45 localizzati nel territorio provinciale di Padova.

In generale il controllo viene effettuato mediante un solo sito di monitoraggio per ciascun corpo idrico superficiale, a meno che non si tratti di corsi d'acqua particolarmente lunghi o con più prese per la produzione di acqua potabile. In provincia di Padova vi sono più casi di questo tipo, come ad esempio i fiumi Adige, Bacchiglione e Fratta-Gorzone.

In tabella 4.1 e in figura 4.1 sono riportati i punti della rete di monitoraggio delle acque superficiali campionati nel 2015; nell'ultima colonna della tabella sono riportati gli obiettivi del controllo a cui sono associati specifici pannelli analitici (gruppi di parametri analitici) e frequenze di campionamento dipendenti dalle pressioni ambientali presenti nel territorio. Per maggiori dettagli sui pannelli analitici associati alle diverse destinazioni delle stazioni monitorate, si rimanda al rapporto ARPAV "Stato delle acque superficiali del Veneto, 2016".

Con riferimento alle stazioni poste a ridosso dei Fiumi Adige e del Gorzone (stazioni di monitoraggio più prossime all'ambito di Variante al P.R.G.), si riportano di seguito i dati relativi alla qualità delle acque superficiali ricavati dall'ultima campagna di monitoraggio effettuata nel 2016 da Arpav per la Provincia di Padova.

Comune di Bagnoli di Sopra– Provincia di Padova
 Variante parziale al P.R.G. ai sensi dell'art. 50, comma 3, L.R. 61/1985
 e dell'art. 48 della L.R. 11/2004 per la zona "ex basi militari"
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA V.A.S., art. 12 D.Lgs. n. 152/2006

Bacino	Staz	Corpo idrico	Cod c.i.	Comune	Località	Pannello analitico (*)
BSL	33	MARZENEGO	660_10	Piombino Dese	C. Riondato	AC ACmet BSL IPA PEST LIM
Brenta	54	BRENTA	156_60	Fontaniva	A valle ponte ss. 53	AC IR LIM
BSL	59	ZERO	673_10	Piombino Dese	Tre Ponti	AC ACmet BSL MICRO PEST IR SSP LIM
BSL	105	TERGOLA	636_15	S. Giustina in Colle	Ponte in S. Giustina	AC ACmet BSL IPA PEST IR LIM
Brenta	106	BRENTA	156_63	Campo S. Martino	Ponte della Vittoria	AC IPA IR LIM
Bacchiglione	112	TESINELLA	261_20	Veggiano	Ponte borgo Righetto	AC ACmet PEST IR LIM
Bacchiglione	113	BACCHIGLIONE	219_45	Saccolongo	Chiesa nuova	AC ACmet IPA PEST IR LIM
Bacchiglione	114	TESINELLA	264_30	Veggiano	Ponte per Trambacche	AC ACmet PEST IR LIM
Brenta	115	MUSONE DEI SASSI	306_30	Cadoneghe	Castagnara	AC ACmet MICRO PEST IR LIM
BSL	117	TERGOLA	636_20	Vigonza	Peraga	AC ACmet BSL MICRO PEST LIM
Brenta	118	BRENTA	156_65	Noventa Padovana	Ponte per Stra	AC ACmet MICRO IR SSP LIM
BSL	140	MUSON VECCHIO	642_20	Massanzago	Ca'Squarcina	AC ACmet BSL PEST IR LIM
Fratta - Gorzone	172	SCOLO DI LOZZO	179_20	Este	Sostegno	AC ACmet IPA MICRO PEST IR LIM
Bacchiglione	174	BACCHIGLIONE	219_52	Ponte San Nicolò	Via Mascagni	AC ACmet MICRO PEST IR LIM
Bacchiglione	175	CAGNOLA	220_17	Bovolenta	Ponte	AC ACmet IPA PEST IR LIM
Bacchiglione	181	BACCHIGLIONE	219_55	Correzzola	Brenta dell'Abbà	AC ACmet IPA MICRO PEST IR SSP CARICHI LIM PFAS
BSL	182	SCARICO	598_15	Codevigo	Conche	AC ACmet BSL IPA MICRO PEST POPs SSP LIM
Fratta - Gorzone	194	FRATTA	161_28	Merlara	Ponte per Terrazzo	AC ACmet IPA MICRO PEST IR SSP LIM PFAS
Fratta - Gorzone	195	SC LOZZO-C. MASINA	179_30	Sant'urbano	A nord di ponte Zane	AC ACmet MICRO PEST IR LIM
Fratta - Gorzone	196	GORZONE	161_28	Sant'urbano	Ponte Zane	AC ACmet IPA MICRO PEST IR LI
Adige	197	ADIGE	114_48	Piacenza d'Adige	Presa acquedotto	POT IPA Salmonella
Fratta - Gorzone	201	GORZONE	161_30	Stanghella	Via Gorzone sx inferiore	AC ACmet MICRO PEST POPs IR LIM PFAS
Fratta - Gorzone	202	GORZONE	161_30	Anguillara Veneta	Ponte a Taglio	AC ACmet IPA MICRO PEST IR LIM
Fratta - Gorzone	203	S.CATERINA	166_50	Vescovana	Ponte a Vescovana	AC ACmet IPA IR SSP LIM
Adige	204	ADIGE	114_48	Vescovana	Presa acquedotto	POT I PA Salmonella
Adige	206	ADIGE	114_48	Anguillara Veneta	Presa acquedotto	AC ACmet POT IPA MICRO PEST SSP CARICHI LIM Salmonella PFAS
Bacchiglione	323	BRENTELLA	253_10	Padova	Brentelle di Sopra	AC ACmet IPA PEST LIM Salmonella
Bacchiglione	326	BACCHIGLIONE	219_50	Padova	Voltabrusegana	AC ACmet MICRO LIM Salmonella
Brenta	353	PIOVEGO	304_10	Noventa Padovana	Ponte di Noventa	AC ACmet IPA MICRO IR LIM
BSL	415	TERGOLA	636_10	Tombolo	Palude di Onara	AC ACmet BSL SSP LIM
BSL	416	MUSON VECCHIO	642_10	Loreggia	Loreggiola	AC ACmet BSL PEST LIM
BSL	417	ACQUALUNGA	933_10	Loreggia	Ponte Loreggiola	AC ACmet BSL PEST SSP LIM
BSL	418	R. STORTO FOSSO GHEBO	648_10	Camposampiero	Martellozzo	AC ACmet BSL PEST LIM

Livello di inquinamento da Macrodescrittori per lo Stato Ecologico (LIMeco)

Il LIMeco descrive la qualità delle acque correnti in relazione al contenuto di nutrienti e al grado di ossigenazione, fattori di regolazione fondamentali per le comunità biologiche degli ecosistemi acquatici.

Nel 2016 si registra un aumento complessivo delle stazioni di livello "Scarso" rispetto all'anno precedente che passano dal 30% al 41% sul totale. Le stazioni che sono passate dal livello Sufficiente al quello Scarso appartengono sia al Bacino Scolante in Laguna di Venezia che a quello del Bacchiglione (una anche nel bacino del Brenta). Restano invariate invece, per quel che riguarda l'indice LIMeco, le stazioni del bacino del Fratta Gorzone.

Il bacino del Fratta Gorzone conta infatti 6 stazioni su 9 complessive in stato "Scarso", mentre quello del Bacchiglione, oltre alle 8 stazioni in classe "Scarso" e 2 in "Sufficiente" mostra l'unica stazione in stato "Cattivo". Si tratta della stazione n. 1097 Rialto, monitorata a partire dal 2013 e classificata in stato "Cattivo" a partire dal 2014. Le due stazioni che nel 2010 avevano mostrato uno stato "Cattivo" (n. 112 e 114) confermano anche nel 2016, come gli anni precedenti, la classe "Scarso".

Corpo idrico	Staz.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
CANALE GORZONE	196	Scarso	Scarso	Scarso	Scarso	Scarso	Scarso	Scarso
CANALE GORZONE	201	Scarso	Scarso	Scarso	Scarso	Scarso	Scarso	Scarso
CANALE GORZONE	202	Scarso	Scarso	Scarso	Scarso	Scarso	Scarso	Scarso
CANALE MASINA (SCOLO LOZZO)	195	Scarso	Sufficiente	Scarso	Scarso	Scarso	Scarso	Scarso

Corpo idrico	Staz.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
ADIGE	197	Buono	Buono	Buono	Buono			
ADIGE	204	Buono	Buono	Buono	Buono			
ADIGE	206	Buono	Elevato	Buono	Buono	Elevato	Elevato	Elevato

Per quanto riguarda la qualità delle acque superficiali che interessano l'area oggetto di studio, si evidenzia uno stato di qualità, riferito alla singola stazione, in linea con la situazione del quadriennio 2010-2013.

Per quanto riguarda le acque sotterranee la situazione generale presenta parametri generalmente costanti nel tempo, inoltre i parametri chimici indicano una situazione generalmente buona.

Tuttavia è ragionevole considerare che le trasformazioni indotte dalla proposta di Variante al P.R.G. non sono suscettibili di arrecare alterazioni o fenomeni di inquinamento delle acque superficiali, anche in ragione del tipo di attività che andranno ad insediarsi.

A tal proposito si segnala inoltre che la Variante Urbanistica è stata corredata di **Asseverazione di non necessità di Valutazione di Compatibilità Idraulica**, in quanto non sono al momento previsti progetti e/o interventi che modifichino l'attuale regime idraulico e quindi non vi sono variazioni in aumento dei parametri urbanistici. Le norme tecniche di variante prevedono inoltre per entrambe le zone di nuova individuazione che qualsiasi intervento di estensione pari o superiore a 0,10 Ha che preveda modifiche o trasformazioni dell'attuale regime idraulico dovrà essere assoggettato a Valutazione di Compatibilità Idraulica.

Per quanto riguarda il consumo di acqua potabile, esso sarà limitato ai servizi igienici, per i quali la nuova area a servizi sarà connessa alla rete acquedottistica esistente.

Si ritiene pertanto che per l'attuazione dell'intervento non siano necessarie ulteriori misure di mitigazione e compensazione relativamente alla componente "acqua".

6.3 SUOLO E SOTTOSUOLO

Le considerazioni sugli aspetti geomorfologici, litologici e sismici dell'area d'interesse sono state prodotte sulla base di diverse fonti, delle quali le principali sono il sistema informativo della Provincia Padova e della Regione Veneto e il PATI del Conselvano.

Il Comune di Bagnoli di Sopra si colloca a sud-est dei Colli Euganei entro il confine meridionale della Provincia di Padova delineato dal fiume Adige. Il suo territorio nel complesso è caratterizzato da una morfologia pianeggiante con quote del piano campagna variabili fra 3 ÷ 4 m s.m. e 0/-1 m s.m. che degradano dolcemente da nord- ovest verso sud-est. L'aspetto del territorio è quello tipico di pianura, con vaste aree adibite alla coltivazione e delimitate da una rete di canali ad uso irriguo.

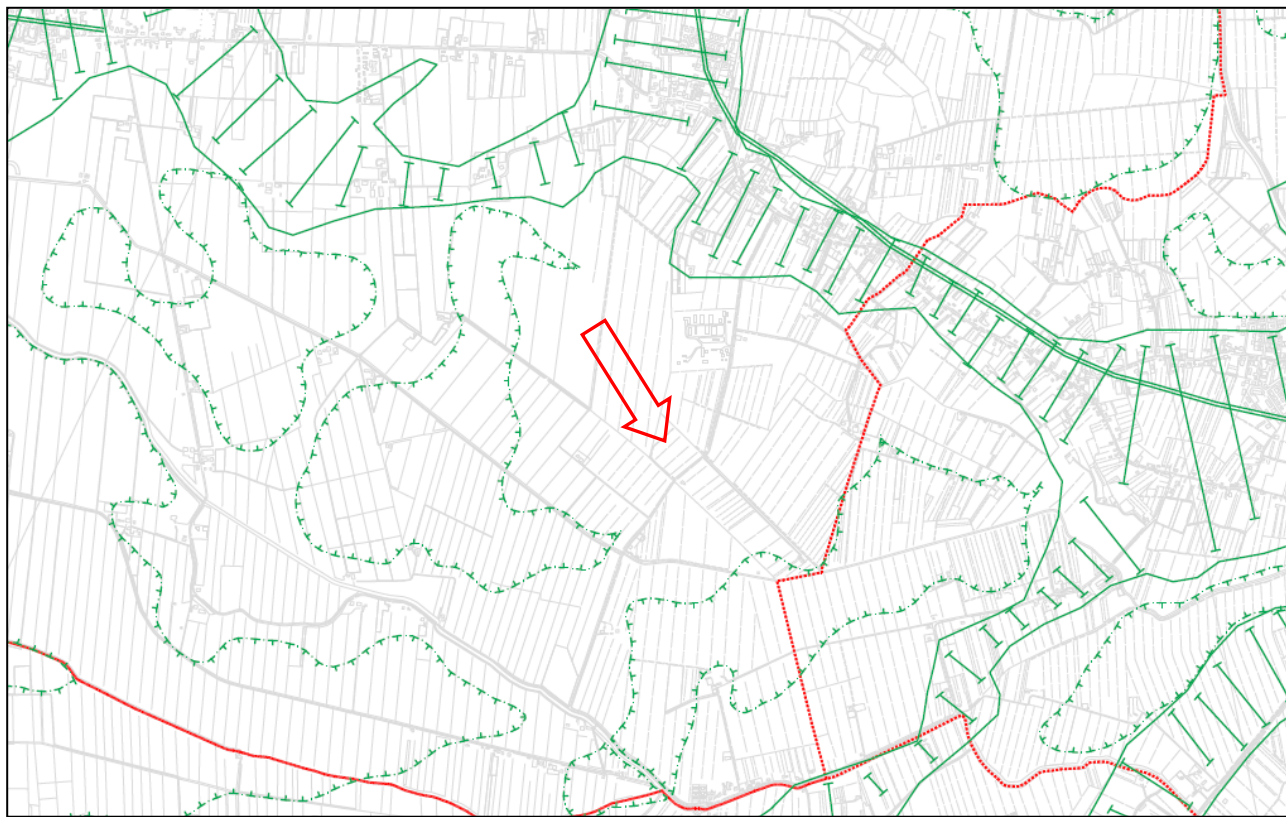
Dall'analisi geomorfologica della cartografica disponibile nel sito della Provincia di Padova, si evince come il territorio comunale sia caratterizzato, in larga parte, dalla presenza di un dosso con asse nord-ovest sud-est, orientamento che indica la direzione preferenziale degli eventi di deposizione fluviale.

Dal punto di vista geologico l'area è caratterizzata dalla presenza di terreni di origine alluvionale, depositati dai principali corsi d'acqua, che hanno determinato eventi alluvionali che si sono succeduti nel tempo, ed ora non più possibili essendo gli alvei arginati. Il sottosuolo è costituito da livelli limoso-argillosi generalmente a scarsa competenza in alternanza a livelli stratigrafici costituiti in prevalenza da sabbie fini a tratti ben addensate.

Dal punto di vista idrogeologico, l'area si inserisce nel contesto del sistema multifalda, caratterizzato cioè una sequenza di acquiferi alloggiati negli strati sabbiosi separati da livelli praticamente impermeabili (limoso-argillosi) che ostacolano gli scambi idrici in senso verticale; qui la prima falda, quella freatica, è di norma prossima al piano campagna. Si riscontra infatti che il Comune di Bagnoli di Sopra è caratterizzato dalla presenza di falda freatica posta prevalentemente ad una profondità compresa tra 1 e 1,5 metri dal piano campagna.

Più nel dettaglio l'ambito di variante al P.R.G. sorge lungo un'area che non presenta particolari emergenze dal punto di vista geomorfologico (presenza di paleo alvei, dossi fluviali, aree depresse, etc.).

La variante non prevede nuove urbanizzazioni ma la conversione di aree militari dismesse che saranno destinate a servizi, ed in particolare, a verde pubblico e/o sportivo ed attrezzature di interesse pubblico per l'ex base missilistica; sono pertanto da escludersi impatti significativi sulla componente suolo.



Estratto dalla Carta Geomorfologica del PATI del Conselvano – con la freccia rossa è indicato l'ambito di intervento.

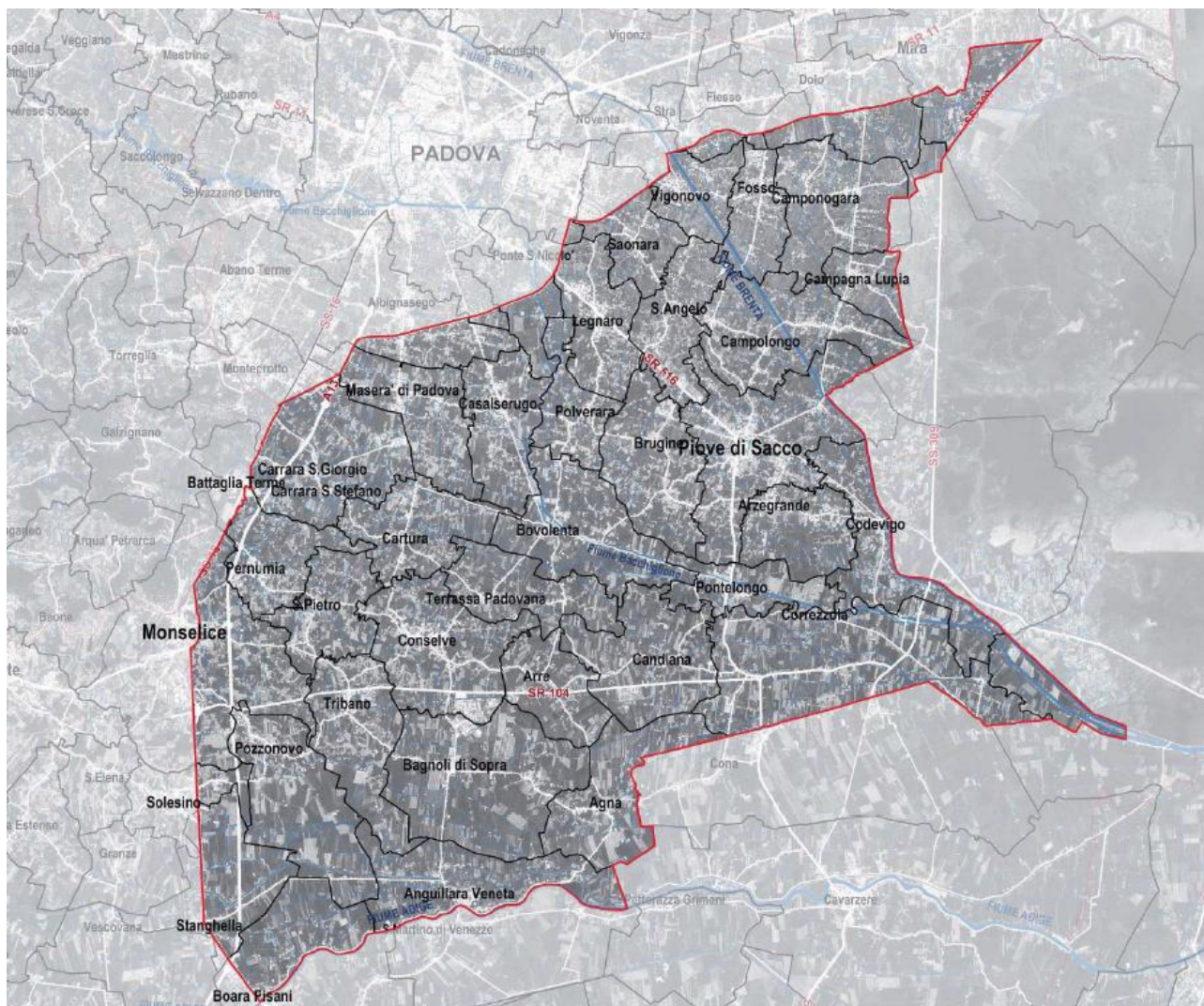
6.4 PAESAGGIO E BIODIVERSITÀ

La Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze 20 Ottobre 2000) definisce il paesaggio come "... una determinata parte del territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni".

Con l'ultima variante parziale al PTRC del Veneto, è stata conferita la valenza paesaggistica allo strumento di pianificazione regionale. Il Documento per la Pianificazione Paesaggistica restituisce il percorso di lavoro svolto a seguito dell'Intesa MiBAC-Regione per l'attribuzione della valenza paesaggistica al PTRC (avvenuta nel 2009), giungendo alla definizione degli Ambiti di paesaggio e fornendo, per gli specifici adempimenti richiesti dal D.Lgs 42/2004, (e in particolare per la ricognizione dei beni paesaggistici e dei caratteri del paesaggio, la definizione degli obiettivi di qualità paesaggistica, dei valori paesaggistici e loro sistemi) il quadro di riferimento per la pianificazione paesaggistica regionale d'ambito (PPRA).

L'Ambito di Paesaggio in cui ricade il territorio di Bagnoli di Sopra, nella nuova suddivisione effettuata dalla variante parziale al PTRC è quello della «Bassa Pianura tra il Brenta e l'Adige».

Comune di Bagnoli di Sopra– Provincia di Padova
Variante parziale al P.R.G. ai sensi dell'art. 50, comma 3, L.R. 61/1985
e dell'art. 48 della L.R. 11/2004 per la zona "ex basi militari"
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA V.A.S., art. 12 D.Lgs. n. 152/2006



Ambito di Paesaggio Bassa pianura tra il Brenta e l'Adige con individuazione dell'ambito oggetto di Variante

L'ambito è posto tra l'area della Riviera del Brenta a nord e l'area delle bonifi che del Polesine a sud; è delimitato ad est dall'area lagunare di gronda ed a ovest dalla Strada Statale 16 Adriatica.

La parte dell'ambito situata ad est verso la laguna è disciplinata dal Piano di Area della Laguna e dell'Area Veneziana (PALAV), approvato dalla Regione Veneto nel novembre 1995, in attuazione dell'area di tutela paesaggistica di interesse regionale individuata dal PTRC 1991. L'ambito non è interessato da aree appartenenti alla Rete Natura 2000.

Questo tratto di bassa pianura, delimitato a nord-ovest dai rilievi dei Colli Euganei, è andato costruendosi durante l'Olocene. Vi sono evidenze geomorfologiche di dossi fluviali costruiti dall'Adige che si estendono fino a Monselice e continuano in direzione nord-orientale fino quasi al corso del Bacchiglione. L'attuale percorso dell'Adige, in posizione ben più meridionale rispetto alle direttrici antiche, sembra essersi stabilizzato a seguito della famosa rotta della Cucca (dal nome della località del Veronese, nei pressi di Albaredo, in cui avvenne il principale disalveamento del fiume) avvenuta nel VI secolo. L'Adige corre sulla sommità di un ampio dosso; la sua pronunciata pensilità rispetto alla pianura circostante crea condizioni di costante pericolosità idraulica, come testimoniato dalle ricorrenti rotte fluviali che si sono succedute dall'età medioevale (e sono ricordate in numerose cronache del tempo) fino in epoca moderna.

L'ambito è interessato oltre che dall'Adige, anche dall'attraversamento di diversi corsi d'acqua (Bacchiglione, Brenta, Fiumicello, fossa Paltana, Brenta Novissimo, Barbegara) che nei secoli ne hanno segnato la storia.

La vegetazione di pregio presente nell'ambito è scarsa e limitata alla sola presenza di formazioni riparie o saliceti lungo i corsi d'acqua e di lembi di boschi planiziali, tra cui il più importante è certamente il Bosco di San Siro. L'uso del suolo e la vegetazione sono legati alla storia della bonifica del territorio, intrapresa nel Medioevo a opera dei monaci benedettini che realizzarono le prime sistemazioni idrauliche e la messa a coltura dei terreni, per proseguire poi nel Cinquecento con il governo della Serenissima. Gli interventi di miglioramento fondiario ripresero di nuovo tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, grazie alla legge Baccarini relativa al controllo dello Stato sulle opere di bonifica e tra gli anni '30 e '50, dapprima con i provvedimenti relativi alla bonifica integrale e in seguito con la riforma agraria attuata dall'ente Delta Padano.

Tutto il territorio è caratterizzato dalla presenza di fosse, chiaviche, scoli e fossati funzionali allo smaltimento delle acque che tenderebbero a ristagnare per la bassa pendenza del suolo.

Le previsioni della presente Variante al P.R.G., che mirano alla riconversione di ex aree militari dismesse, puntano a creare zone adibite a servizi che non sono suscettibili di arrecare pregiudizio al paesaggio locale, anche a fronte dello stato attuale di pianificazione, alla cui base non vi è ancora un progetto che preveda con esattezza le reali opere da compiere. Tuttavia, viste anche le destinazioni delle zone a servizi previste, in cui è possibile realizzare aree destinate a parco e sport ed attività di interesse collettivo (specie per l'ambito dell'ex base militare dove sono già presenti degli edifici), è possibile escludere effetti che possano recare pregiudizio al paesaggio locale.

BIODIVERSITÀ:

L'attività agricola risulta l'elemento preponderante del territorio circostante. Tale attività ha indubbiamente portato alla rarefazione non solo delle specie che un tempo componevano le vegetazioni boschive, i prati aridi e gli ambienti umidi, ma anche delle entità infestanti.

Le presenze arboree nell'ambiente agrario sono ormai molto rade e compaiono isolate o in resti di filari ai margini dei campi.

Le specie autoctone presenti che ancora resistono sono la Quercia (*Quercus*), il Frassino (*Fraxinus*), l'Acer campestre (*Acer campestre*), l'Olmo (*Ulmus minor*), il Salice bianco (*Salix alba*), il Pioppo nero (*populus nigra*) e l'Ontano nero (*Alnus glutinosa*).

Mentre le specie introdotte dall'uomo o comunque incoraggiate dalle sue opere manutentorie sono il Platano (*Platanus hybridus*), la Robinia (*Robinia pseudoacacia*) che si è adattata prendendo il sopravvento sulla vegetazione autoctona lungo qualsiasi corso d'acqua, il Sambuco comune (*Sambucus nigra*), il Corniolo sanguinello (*Cornus sanguinea*), il Nocciolo (*Corylus avellana*) e il Mirabolano (*Prunus cerasifera*)

La maggior parte delle campagne Venete è costituita da vaste estensioni di coltivi, per lo più a: mais, soia e grano, prive di siepi e con fossi rettilinei quasi privi di vegetazione.

Nelle coltivazioni primaverili di cereali sono ancora comuni : il Papavero, la Camomilla e lo Stoppione, mentre in quelle estivo-autunnali di Mais, Frumento, Soja, e Barbabietola largamente prevalenti, sono comunissimi: *Chenopodium album*, *Abutilon theophrasti*, *Polygonum persicaria* e *Sorghum halepense*.

Questo ambiente dall'aspetto arido ha aperto la strada all'espansione di nuove specie di avifauna: numerosi i corvidi quali Gazza (*Pica pica*) e Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), eclettici ed onnivori; al suolo nidificano passeriformi quali Cutrettola (*Motacilla flava*) e Cappellaccia (*Galerida cristata*); laddove siano presenti incolti e medicaie troviamo Allodola (*Alauda arvensis*) e Quaglia comune (*Coturnix coturnix*).

In Inverno è facile scorgere su pali ed alberi isolati rapaci come Poiana (*Buteo buteo*) e Gheppio (*Falco tinnunculus*).

Laddove l'uniformità del paesaggio è arricchita da piante coltivate quali pioppi da cellulosa, vigne e alberi da frutto, è possibile trovare specie solitamente frequenti lungo le aste fluviali, quali: Rigogoli, Tortore selvatiche e Ghiandaie, che si sono adattati a nidificare anche in questi arboreti di natura antropica.

Anche le strutture antropiche più innaturali sono state colonizzate da specie particolarmente adattabili. In primis i tralicci della rete elettrica, spesso unico supporto esistente nelle campagne spoglie, vengono utilizzati soprattutto dalle Gazze per costruirvi grandi nidi di ramaglie; viadotti e ponti ospitano colonie di nidificazione di Rondine (*Hirundo rustica*) e Piccione torraio.

L'alterazione degli habitat ha portato le specie più adattabili a sfruttare le nuove possibilità offerte dalle attività umane, è il caso ad esempio di mammiferi ed uccelli che hanno imparato a convivere con l'uomo, utilizzando i centri abitati come zone di riproduzione ed alimentazione.

Ad esempio sotto le tegole dei tetti delle case vi nidificano la Passera d'Italia (*Passer domesticus italiae*) e lo Storno (*Sturnus vulgaris*), sotto i cornicioni costruiscono il nido il Balestruccio (*Delichon urbicum*), più in alto, e la Rondine, in basso anche a soli due metri d'altezza. Parchi e giardini rappresentano per alcune specie un utile sostituto alle zone boschive ormai scomparse: l'Allocco (*Strix aluco*), la Cinciarella (*Parus caeruleus*), il Merlo (*Turdus merula*), sono talmente abituati alla presenza umana da porre il nido anche in vasi di fiori e terrazzi. La Civetta (*Athene noctua*), piuttosto adattabile, utilizza case abbandonate anche piccole e diroccate e il Barbagianni (*Tyto alba*) predilige grandi case padronali, complessi industriali abbandonati, cabine elettriche, campanili, grandi stalle.

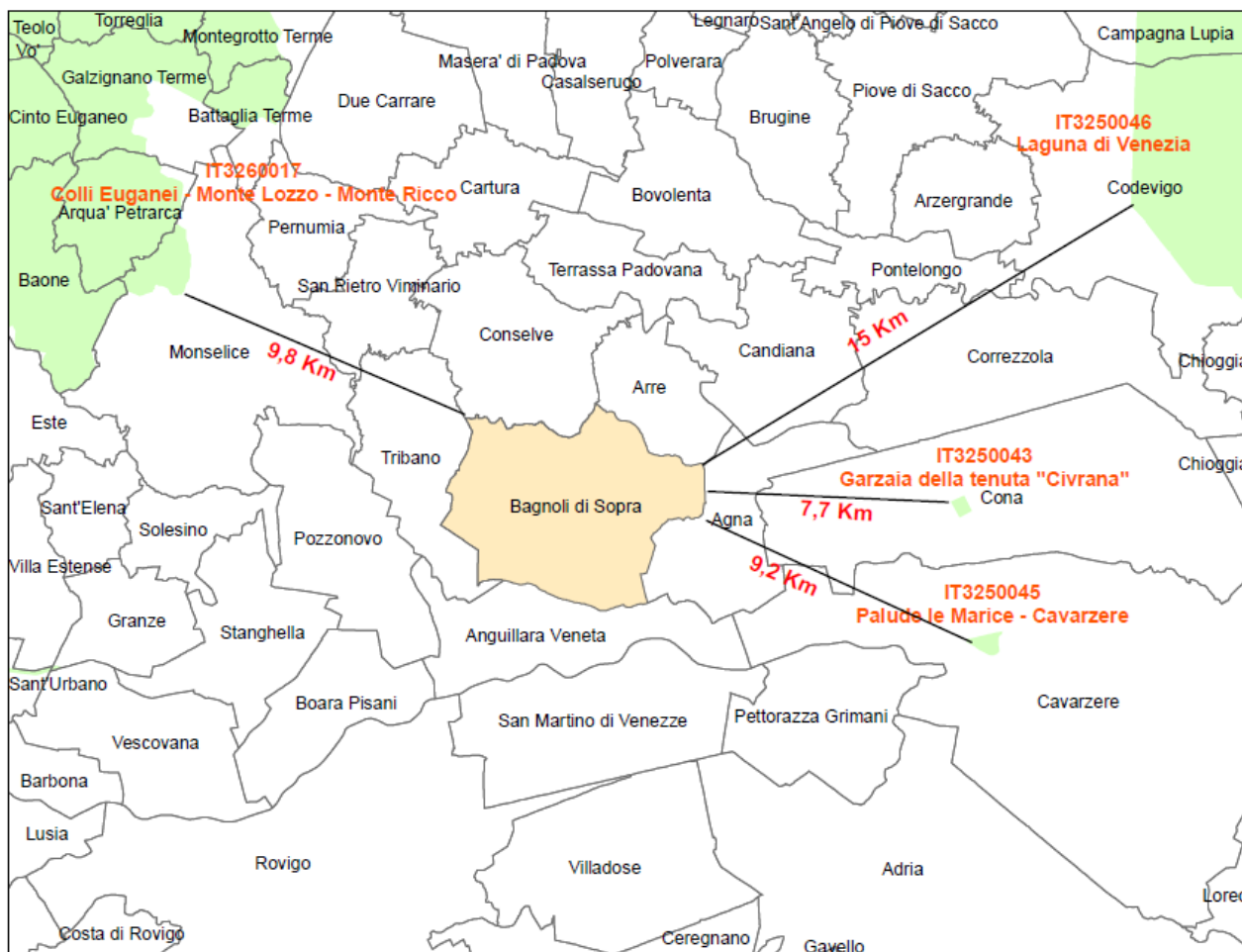
Anche alcuni mammiferi giovano della presenza di ruderi, meglio se coperti di vegetazione, ponendovi la tana, tra tutti la Volpe e la Faina. In questo ambiente prosperano anche la Lepre comune (*Lepus europaeus*) e il Fagiano comune (*Phasianus colchicus*).

In corrispondenza di fossi e canali non interessati dalle pratiche agricole è possibile incontrarvi una buona varietà di specie vegetali ed animali: diverse specie di anfibi, i rettili quali i biacchi e le bisce dal collare e le nutrie, specie alloctona che scava le tane lungo le sponde e arreca danni alle colture e alla stabilità idraulica.

Sulla base di quanto appena descritto, si riscontra **che la variante urbanistica in oggetto non andrà a modificare l'aspetto floro-faunistico del territorio** in maniera sostanziale, in quanto già le pratiche agricole intensive, fino ad ora svolte, hanno determinato una completa trasformazione delle abitudini delle specie presenti; ne deriva quindi che il mantenimento di spazi verdi e arborati risulterà un buon compromesso per il mantenimento delle specie presenti.

Dall'analisi della cartografia degli habitat e dei siti tutelati (SIC e ZPS) emerge inoltre i siti più prossimi all'ambito di variante si pongono in lontananza, escludendo, di fatto, effetti significativi sul grado di conservazione di habitat, specie e habitat di specie.

Comune di Bagnoli di Sopra– Provincia di Padova
 Variante parziale al P.R.G. ai sensi dell'art. 50, comma 3, L.R. 61/1985
 e dell'art. 48 della L.R. 11/2004 per la zona "ex basi militari"
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA V.A.S., art. 12 D.Lgs. n. 152/2006



Elaborazione GIS con la rappresentazione della distanza tra i siti Natura 2000 più prossimi e l'ambito di Variante al P.R.G..

Per la verifica di esclusione di possibili effetti significativi su habitat, habitat di specie e specie si rinvia all'apposita Relazione Tecnica allegata alla Dichiarazione di non necessità di Vinca di cui all'Allegato E della D.G.R.V. n. 1400/2017.

6.5 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Le principali infrastrutture viarie che attraversano il Comune di Bagnoli di Sopra sono la SP92 che congiunge il suddetto Comune con Anguillara Veneta e Conselve e la SP5 che collega Bagnoli di Sopra con Tribano e con Agna (tutti Comuni del Padovano); lungo la suddetta direttrice SP5 è collocata l'area oggetto di variante, come identificato in cartografia.

L'ambito oggetto di pianificazione si colloca perpendicolare alla SP 5, lungo via Galileo Galilei, ad Est del centro abitato di Bagnoli, pertanto risulta facilmente servito delle infrastrutture di collegamento presenti nel territorio.



Inquadramento dell'ambito di Variante all'interno del sistema viabilistico principale del Comune di Bagnoli di Sopra;

6.6 INQUINAMENTO ACUSTICO

Il rumore, per quanto riguarda gli effetti sulla salute, può essere definito come un fenomeno di disturbo acustico per chi lo percepisce. L'esposizione ad una fonte di rumore può provocare nell'organismo danni fisici o psichici anche permanenti. I disturbi più insidiosi, indirettamente causati dal rumore, riguardano l'aumento del livello di stress dell'organismo, che, nel lungo periodo, comporta conseguenze rilevanti dal punto di vista della salute umana.

L'inquinamento acustico ha assunto in questi anni dimensioni tali da essere divenuto, soprattutto nelle aree urbane, un pericolo per la salute e un fattore di degrado della qualità della vita.

La sua incidenza varia in relazione alle dimensioni e alle caratteristiche dei centri abitati, degli insediamenti produttivi, del traffico, della densità demografica e della posizione geografica dei siti.

Livelli diversi di pressione sonora causano effetti diversi sulla salute umana: da semplice disagio psicologico accompagnato da reazioni comportamentali quali noia, fastidio, irritazione o escandescenza, turbative del sonno; a vere e proprie patologie a carico dell'apparato uditivo, nervoso, cardiovascolare, digerente e respiratorio.

In particolare, un'esposizione a livelli elevati di pressione sonora durante la notte, incide profondamente, senza che l'organismo se ne accorga, sulla qualità del sonno: ciò può causare durante la giornata problemi quali difficoltà di concentrazione, affaticamento, disturbi dell'umore, scarsa tolleranza alle frustrazioni e agli eventi stressanti, irritabilità.

Comune di Bagnoli di Sopra – Provincia di Padova
 Variante parziale al P.R.G. ai sensi dell'art. 50, comma 3, L.R. 61/1985
 e dell'art. 48 della L.R. 11/2004 per la zona "ex basi militari"
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA V.A.S., art. 12 D.Lgs. n. 152/2006

Il Comune di Bagnoli di Sopra ha provveduto all'approvazione del Piano di Classificazione Acustica del Territorio, come previsto dalla Legge n°447 del 26 ottobre 1995. Dalla lettura della cartografia, secondo la classificazione definita dal D.P.C.M. 14/11/1997, si evince che l'area oggetto di variante urbanistica è situata in **Classe 1** con **valori limite di emissione** nel diurno pari a **45 dB(A)** e nel periodo notturno pari a **35 dB(A)**.

In particolare con "valore limite di emissione" si intende il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora misurato in prossimità della stessa (generalmente sul limite di proprietà) mentre con valore limite di immissione si intende il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno misurato in prossimità del ricettore.

Classe I - Aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche; aree destinate al riposo ed allo svago; aree residenziali, rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

Valori limite di emissione - Leq in dB(A)

classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento	
	Diurno (06.00 - 22.00)	Notturmo (22.00 - 06.00)
I aree particolarmente protette	45	35
II aree prevalentemente residenziali	50	40
III aree di tipo misto	55	45
IV aree di intensa attività umana	60	50
V aree prevalentemente industriali	65	55
VI aree esclusivamente industriali	65	65

VALORI LIMITE DI IMMISSIONE - LEQ IN DB(A)

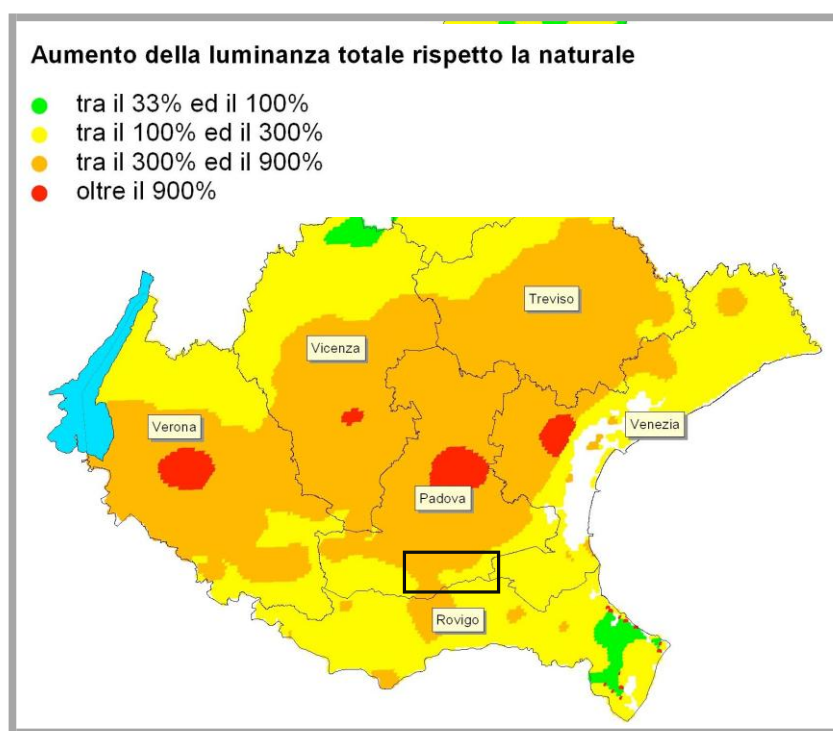
classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00 - 22.00)	Notturmo (22.00 - 06.00)
I aree particolarmente protette	50	40
II aree prevalentemente residenziali	55	45
III aree di tipo misto	60	50
IV aree di intensa attività umana	65	55
V aree prevalentemente industriali	70	60
VI aree esclusivamente industriali	70	70

I dati sopra riportati mettono in evidenza come l'area di variante risulti inserita in un'area particolarmente tutelata dal punto di vista acustico con limiti di emissione ed immissione particolarmente restrittivi. Nonostante ciò, la realizzazione futura delle aree a servizi non comporterà impatti in termini di emissioni sonore, dal momento che le stesse non prevedono l'insediamento di particolari attività rumorose. Sarà necessario tuttavia, nelle successive fasi di attuazione e definizione progettuale delle previsioni urbanistiche, verificare il rispetto della normativa di settore e di quanto disposto dal Piano di Classificazione Acustica vigente.

6.7 INQUINAMENTO LUMINOSO

L'inquinamento luminoso dell'atmosfera è causato soprattutto da un'eccessiva dispersione dell'illuminazione artificiale che altera la visione notturna del cielo, arrivando anche ad impedirne l'osservazione.

La seguente figura evidenzia nella zona del Comune di Bagnoli di Sopra (individuata con il rettangolo nero) un significativo aumento della brillantezza rispetto al naturale.



Stato della brillantezza (anno 2003)

In Veneto è in vigore la L.R. n. 17 del 7 agosto 2009 che ha come finalità:

- la riduzione dell'inquinamento luminoso e ottico in tutto il territorio regionale;
- la riduzione dei consumi energetici da esso derivanti;
- l'uniformità dei criteri di progettazione per il miglioramento della qualità luminosa degli impianti per la sicurezza della circolazione stradale;
- la protezione dall'inquinamento luminoso dell'attività svolta dagli osservatori astronomici;
- la protezione dall'inquinamento luminoso dei beni paesistici;
- la salvaguardia della visione del cielo stellato;

- la diffusione al pubblico della tematica e la formazione di tecnici competenti in materia.

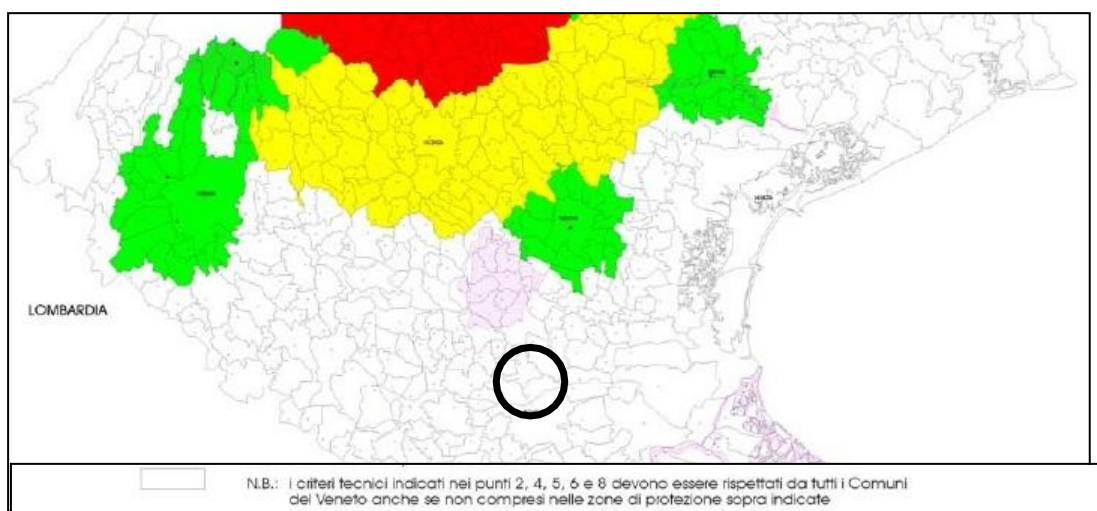
Essa prevede tra l'altro l'obbligo da parte dei Comuni di dotarsi, entro tre anni, del PIANO DELL'ILLUMINAZIONE finalizzato al contenimento dell'inquinamento luminoso (PICIL).

Il Piano, che rappresenta l'atto di programmazione per la realizzazione dei nuovi impianti d'illuminazione e per ogni intervento di modifica, adeguamento e installazione, ha tra i

suoi obiettivi il contenimento dell'inquinamento luminoso, la valorizzazione del territorio ed il miglioramento della qualità della vita.

Il Comune di Bagnoli di Sopra alla data attuale NON è ancora dotato del Piano dell'illuminazione.

La L.R. n. 17 del 2009 inoltre tutela gli osservatori astronomici professionali, non professionali ed i siti di osservazione che svolgono attività di rilevanza culturale, scientifica e popolare d'interesse regionale e/o provinciale. Sono considerati siti di osservazione le aree naturali protette che interessano il territorio regionale. Dall'analisi della seguente figura emerge che il territorio del Comune di Bagnoli di Sopra non è interessato zone di protezione o aree protette.



Mappa dei comuni interessati dalle fasce di rispetto ai sensi della LR 17/2009

L'attuazione delle aree a servizi pianificate non comporterà problematiche in termini di inquinamento luminoso; tuttavia l'eventuale illuminazione notturna dell'area a verde pubblico e dell'area a servizi di interesse collettivo, dovrà essere realizzata utilizzando corpi illuminanti a norma contro l'inquinamento luminoso.

6.8 QUADRO DI SINTESI DELLE ATTENZIONI AMBIENTALI RILEVANTI EMERSE

ASPETTI / IMPATTI	EFFETTI ATTESI
ARIA	Non sono attesi effetti negativi sulla componente aria in quanto l'intervento non prevede attività con produzione di emissioni in atmosfera. L'eventuale traffico veicolare indotto sarà di modesta entità.
ACQUA	La variante non avrà impatti sulle acque superficiali e sotterranee , anche a seguito delle prescrizioni di piano che obbligano le future fasi di attuazione alla redazione dello studio di compatibilità idraulica. Il consumo di acqua potabile sarà limitato agli eventuali servizi igienici.
SUOLO E SOTTOSUOLO	Non si prevedono significativi movimenti di terreno, pertanto l'impatto sul suolo sarà ridotto . Le eventuali nuove pavimentazioni utilizzate per l'area a servizi di interesse comune, saranno per quanto possibile di tipo drenante al fine di ridurre l'impermeabilizzazione del suolo.
PAESAGGIO	Pur comportando potenziali modifiche dello skyline orizzontale dell'ambito agricolo di inserimento e quindi dell'assetto paesistico, percettivo, scenico o panoramico, la pianificazione e progettazione successiva stabilirà idonei criteri affinché le tipologie edilizie, il rapporto tra i volumi (pieno/vuoto, coni visuali, ...), i materiali e le eventuali schermature siano tali da rendere piacevole l'inserimento di eventuali nuovi edifici nel contesto.
FLORA E FAUNA	L'ambito in oggetto non ricade all'interno di istituti faunistici, le attività che si insedieranno sono tali da non comportare disturbo dell'avifauna presente in zona agricola.
RETI ED INFRASTRUTTURE	L'accesso all'area è garantito da via G. Galilei che risulta adeguata a supportare il maggior traffico veicolare che potrebbe generarsi dall'attività prevista.
IMPATTO ACUSTICO	Le attività previste nelle aree a servizi non sono ancora state definite nello specifico, non essendoci ancora alla base un progetto. E' ragionevole considerare che un'area attrezzata a parco pubblico e l'altra ad attrezzature di interesse comune, non pongano particolari criticità sul clima acustico. Le successive fasi di attuazione e progettazione dovranno in ogni caso osservare le disposizioni della normativa di settore oltre a quanto prescritto dal Piano di Classificazione Acustica vigente.

INQUINAMENTO LUMINOSO	L'eventuale illuminazione notturna sarà realizzata mediante corpi illuminanti a norma contro l'inquinamento luminoso.
--------------------------	---

7 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Le valutazioni svolte dal seguente Rapporto Preliminare consentono di affermare che la proposta di variante urbanistica risulta complessivamente compatibile sia con le previsioni di carattere urbanistico territoriale poste dalla pianificazione sovraordinata, sia in rapporto alle componenti ambientali analizzate.

La proposta di Variante parziale al P.R.G. prevede un modello di sviluppo territoriale che si inserisce all'interno delle strategie per l'implementazione dell'offerta di servizi pubblici posta dalla pianificazione sovraordinata, le quali indirizzano la pianificazione comunale verso modelli di sviluppo finalizzati anche al recupero delle aree dismesse e inutilizzate e/o abbandonate, al fine del loro riutilizzo per finalità di pubblico servizio alla collettività.

Alla luce di quanto esposto nel seguente rapporto, vista l'ammissibilità di localizzazione delle aree a servizi e che la maggior parte degli impatti sono trascurabili o in parte superabili attraverso l'adozione di specifici accorgimenti da adottarsi nelle successive fasi attuazione, si può ritenere che le previsioni urbanistiche della variante risultino complessivamente sostenibili.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Variante parziale al P.R.G. ai sensi dell'art. 50, comma 3, L.R. 61/1985 e dell'art. 48 della L.R. 11/2004 del Comune di Bagnoli di Sopra;
- P.A.T.I del Conselvano;
- ARPAV – Dipartimento provinciale di Padova, 2015, *«Campagna di monitoraggio della qualità dell'aria - Comune di Bagnoli di Sopra»*;
- ARPAT - *«Linee guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti»* – 2009;
- Piano Territoriale di Coordinamento Regionale (PTRC);
- Variante parziale al Piano Territoriale di Coordinamento Regionale (2013);
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - Provincia di Padova (2009);
- Piano di Tutela delle Acque - Regione Veneto;
- Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Brenta-Bacchiglione;
- Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2014-2019;

SITOGRAFIA:

- <http://www.ptrc.it>;
- <http://pianionline.provincia.padova.it/>
- <http://idt.regione.veneto.it>;
- <http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali>